XXVII) LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI IMPUTATI (CONTINUA):

POSIZIONE DELL'ULIANO

Nel Cap. XII (cui si rinvia per maggiori approfondimenti), si è già ampiamente parlato della colpevole condotta dell'Uliano, consistita nell'avere questi, nell'ambito dell'edificazione originaria della scuola elementare e media poi crollata, commesso quattro violazioni del RDL n. 2105/1937, convertito nella L. n. 710/1938, consistenti: a) nell'utilizzo di ciottoli di forma rotonda non convenientemente spaccati; b) nel mancato utilizzo di buoni materiali come adottati nei rispettivi territori (avendo fatto invece ricorso a malte di qualità medio-bassa, con ridotto contenuto di legante e con tracce di argilla); c) nella sporgenza di uno dei muri esterni rispetto alla fondazione di circa 10 cm.; d) nella mancata realizzazione di legami tra i paramenti dei muri.

yt.

Sempre nel Cap. XII e pure nel Cap. XX (n. 2, lett. c), si è però aggiunto come la suddetta sporgenza di uno dei muri esterni rispetto alla fondazione non può essere posta in relazione causale col crollo. E si è aggiunto, altresì, quanto alle altre tre violazioni, che queste da un lato avevano comportato una vulnerabilità non elevata ed anzi bassa della struttura originaria e, dall'altro lato, ne avevano comportato una vulnerabilità comunque non anormale in quanto non dissimile da quella propria delle altre costruzioni realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo.

Non a caso, come esattamente ed efficacemente sottolineato in sede di arringa pure dal difensore dell'Uliano, avv.-Rizzi, quella struttura originaria, ultimata nel 1960 e che venne anche collaudata (il 3/7/1965: cfr. Cap. I. Il certificato di collaudo è inserito nell'all. 2, tomo I alla CT/PM, doc. n. 65, pagg. 376 e ss.), ha poi retto per oltre quaranta anni alle forti nevicate ed ai sismi intermedi (come, ad esempio, quello notoriamente verificatosi il 7/5/84 a San Donato Val di Comino, ma avvertitosi con una qual certa forza anche nel territorio del Molise), ha retto all'anomalo spostamento (in origine non certo previsto né prevedibile) nel 1979 da parte di terzi soggetti della scala interna tramite sua demolizione e ricostruzione con taglio di una trave portante ed appoggio senza ancoraggio su un pilastro ed ha retto persino, per oltre cinque mesi, al gravosissimo carico aggiuntivo della sopraelevazione ultimata nel 2002 (del pari non certo in origine prevista né prevedibile) e peraltro realizzata con un abnorme doppio solaio in cemento armato tra il primo ed il secondo piano (a differenza della restante struttura, che tra i due piani aveva un solo solaio), oltre che, con tutta la sopraelevazione del 2002 ed i suoi due solai intermedi (a parte quelli del sottotetto e del tetto), alle prime scosse sismiche della notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002 (con una magnitudo fino a circa 3,5 Richter). E vi ha resistito senza che, sia prima che dopo dette scosse, sui muri si manifestassero segni di crepe o lesioni, circostanza questa coralmente esclusa dai numerosi testi escussi sul punto (cfr. es. depp. Colombo: trascr. ud. 24/3/06, pag. 129; Barbieri: ibid., pagg. 188 e 191; Picanza: trascr. ud. 7/4/06, pag. 70; Bertoldo: ibid., pag. 101; Spina: ibid., pag. 110; Colasurdo: ibid., pag. 123; Cordone: ibid., pag. 135; Francario: trascr. verb. 21/4/06, pag. 128; Di Stefano: ibid., pag. 133; Di



Iorio: trascr. ud. 3/11/06, pag. 32). Sulle pareti vi era solo una grande umidità, ma questa dipendeva in gran parte da infiltrazioni di acqua e dall'impianto di riscaldamento che perdeva acqua anche per via della vetustà dei tubi e radiatori, non adeguati a tempo debito da chi di dovere (cfr. es. dep. Di Stefano, in trascr. verb. 21/4/06, pagg. 133-134; dep. Francario, ivi, pag. 118).

Il giudizio conclusivo, formulato sempre nel Cap. XII e poi ripreso nel Cap. XX (n. 2, lett. c), è stato dunque quello di una vulnerabilità non elevata ed anzi bassa della struttura originaria, al pari della media delle altre strutture realizzate in quel periodo nella stessa zona.

Ovviamente, come già illustrato nel Cap. XII e nel Cap. XX (n. 2, lett. d), cui si rinvia specificamente per i maggiori approfondimenti, col passare del tempo, la vetustà dell'edificio ne ha aumentato il grado di vulnerabilità. E' normale che, a causa delle successive testè menzionate circostanze (gran parte delle quali peraltro impreviste ed imprevedibili), ciò sia accaduto. Così come è normale che il tipo di malta usata a quei tempi, passato qualche decennio, andasse incontro a degrado e quindi il grado di vulnerabilità aumentasse; lo ha ricordato anche il teste Francario (trascr. ud. 21/4/06, pag. 122). Infine, è normale che, se nella valutazione sul grado di vulnerabilità si aggiunga anche un profilo sismico (di cui però a San Giuliano non si doveva tenere conto negli anni '60 -laddove nella sopraelevazione del 2002 si sarebbe dovuto tenere conto non solo di un generico profilo sismico, bensì dell'elevato rischio sismico-), così come vi è stato aggiunto nella valutazione della Protezione civile rapportata al 1996 di cui si dirà subito, il grado di vulnerabilità aumenti.



In proposito, nei testè citati Capitoli è stata richiamata la "Scheda di 1° livello per il rilevamento dell'esposizione e della vulnerabilità degli edifici" (contenuta nella cartellina 11 del Faldone 12) del 19/12/96, con la quale, alla terza facciata, primo riquadro in alto a destra, alla voce "Richiami (muratura) Parametro 3. Resistenza convenzionale", i tecnici della Protezione civile avevano valutato, al 19/12/96 e dunque prima che fosse stata realizzata la sopraelevazione del 2002, l'indice di vulnerabilità della scuola nello "0,33". Al riguardo, i responsabili di questo Progetto, i cui risultati furono poi molto divulgati ed inviati anche a tutti i Comuni interessati (cfr. dep. Cherubini, trascr. ud. 7/7/06, pagg. 71, 72, 74, 75, 77), hanno confermato che, a tale epoca, la vulnerabilità della scuola era "medio bassa", il che significava "in una scala da uno a cento una vulnerabilità fino al trentatrè per cento circa" (cfr. dep. La Ponzina: trascr. ud. 7/7/06, pagg. 58 e ss. e spec. 59, 60, 61 e 65; dep. Cherubini: ibid., pagg. 67 e ss. e spec. 69), grado di vulnerabilità, questo, calcolato scientificamente attraverso un algoritmo (cfr. dep. Cherubini: ibid., pag. 79). Hanno anche aggiunto che detto grado di vulnerabilità fu calcolato in via generale, ma tenendosi conto anche di un profilo sismico, sotto l'aspetto della risposta della struttura ad un eventuale sisma (cfr. dep. La Ponzina: trascr. ud. cit., dep. Cherubini: ibid., pagg. 67 e 68), sebbene pagg. 59, 61, 64; prescindendosi dalle norme antisismiche e dalla classificazione sismica (o meno) del Comune e, soprattutto, che fu calcolato prima che San Giuliano fosse ritenuto e qualificato (nel 1998) come un Comune ad elevato rischio sismico (cfr. dep. Cherubini, trascr. ud. cit., pagg. 69 e ss. e spec. pagg. 71-72; e v. pure dep. La Ponzina, ibid., pag. 66).



Sicché, ove nella valutazione del 1996 fosse stato possibile tenere presente anche quest'ultimo dato (del 1998), certamente il complessivo grado di vulnerabilità della scuola sarebbe aumentato, così come questa Corte ritiene essere aumentato, quanto meno da medio basso a medio.

E tale era dunque il grado di vulnerabilità anche degli altri edifici nonantisismici di San Giuliano, ivi inclusi quelli circostanti la scuola elementare e media aventi la medesima sua tipologia costruttiva (muratura di malta e pietrame), i quali, a seguito del sisma del 2002, hanno subito gravi danni ma non il crollo totale (a parte quegli altri due già gravemente ammalorati come la scuola poi crollata). Della natura non-antisismica della massima parte degli edifici di San Giuliano si è detto nel Cap. XIX (par. n. 1, lett. a, cui si rinvia), sulla base del confronto tra la "Suddivisione in zone di rilievo" a cura di Dolce/Masi/Zuccaro, allegata alla Relazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia depositata il 19/5/06 (ed inserita nel Faldone 9) con la ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 (ossia la grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07 -all. al Faldone n. 14 ed inserita al suo interno) o anche con la Tav. Al dell'allegato 04 alla relazione dei CT/PM (in Faldone n. 23/bis). Della circostanza che molti edifici circostanti la scuola avessero la sua stessa tipologia costruttiva (muratura di malta e pietrame non a regola d'arte) si è parimenti detto nel Cap. XIX (par. n. 1, lett. b, cui si rinvia), sulla base delle dichiarazioni dei CT/PM (trascr. ud. 23/6/06, pag. 7), del teste dott. Galli, funzionario del SSN-Servizio sismico nazionale (trascr. ud. 1°/12/06, pag. 28), della stessa memoria depositata il 7/2/09 (pagg. 7 e 15) dal difensore dell'imputato Abiuso ed ancora del confronto tra la "Suddivisione in zone di rilievo" a cura di



Dolce/Masi/Zuccaro, allegata alla Relazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-depositata-il-19/5/06 (ed-inserita nel-Faldone 9) conripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 (ossia grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07 -all. al Faldone n. 14 ed inserita al suo interno) o anche con la Tav. Al dell'allegato 04 alla relazione dei CT/PM (in Faldone n. 23/bis) e con le dichiarazioni dei periti rese all'udienza del 9/6/06 (pag. 66). Dei gravi danni, ma non crollo totale, subiti dagli altri edifici di San Giuliano a seguito del sisma, ivi inclusi quelli circostanti la scuola elementare e media ed aventi la sua stessa tipologia, si è parlato sempre nel Cap. XIX (par. n. 1, lett. c, cui si rinvia), richiamandosi le dichiarazioni dei CT/PM (trascr. ud. 23/6/06, pagg. 7-8), la deposizione del prof. Prestininzi, componente della Commissione ministeriale istituita per esaminare la situazione e relazionarla ad un mese dal sisma (trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 4 e 9) e la già menzionata ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02. Infine, quanto agli unici altri due edifici crollati ed alle loro gravi carenze strutturali, di ciò si è parlato sempre nel Cap. XIX (par. n. 1, lett. d, cui si rinvia), con riferimento alla parte seconda della CT/PM (pagg. 67-68), alle stesse dichiarazioni del CTP dell'imputato La Serra, prof. Menditto (trascr. ud. 5/1/07, pagg. 66-67), alla nota del (nuovo) sindaco di San Giuliano dell'8/2/05, con planimetria e fotografie allegate ed alle conformi dichiarazioni del Mar.llo Ruggiero (trascr. ud. 5/5/06, pag. 33).

Nel Cap. XII e nel Cap. XX (par. 2, lett. e), cui si rinvia specificamente per i maggiori approfondimenti, si è infine esposto come la valutazione della Protezione civile relativa al grado di vulnerabilità della scuola nel 1996 non tenne conto, né poteva tenere conto, non solo della classificazione del 1998



del Comune di San Giuliano tra quelli ad elevato rischio sismico (come testè illustrato), ma non tenne conto, né poteva tenere conto, neppure dell'aggravio d'incidenza della sopraelevazione (e di quella specifica malprogettata e malrealizzata sopraelevazione) del 2002 sul grado di vulnerabilità della scuola.

Una scuola rispetto alla quale, proprio perché realizzata tanti anni prima con malte povere, il cui legante dopo un certo numero di anni "svanisce" (cfr. la già citata dep. Francario, trascr. ud. 21/4/06, pag. 122), sebbene nel caso di specie quella malta povera funzionasse ancora come legante nella struttura sottostante come hanno riferito i periti (i quali però hanno anche aggiunto che detto legante stava cominciando a presentare dei segni di degrado: trascr. ud. 9/6/06, pagg. 80 e 135), è evidente che si stava ormai avvicinando il tempo di un consolidamento della struttura (proprio come nel 2002 si andò contemporaneamente a consolidare la più recente e più resistente scuola materna, parzialmente aderente a quella elementare e media di cui è processo) e non già dell'aggiunta su di essa di una sopraelevazione, peraltro non preceduta da alcuna verifica né consolidamento, né tanto meno-da un adeguamento antisismico, realizzata con l'anomalo appoggio di un nuovo solaio in cemento armato sul precedente tra il primo ed il secondo piano, col difettoso collegamento del cordolo soprastante con quello sottostante, senza un progetto strutturale esecutivo e senza i calcoli, senza il collaudo statico, senza le prescritte previe denunce ed autorizzazioni, ecc. .

Tutti gli argomenti testè citati, relativi alle modalità di progettazione e di esecuzione della sopraelevazione pensata nel 1999 e realizzata nel 2002,

90

sono stati trattati approfonditamente nei Capitoli XIII, XIV, XV, XVI e

XVII.

Il giudizio conclusivo (cfr. spec. Cap. XX, n. 2, lett. e) è stato quello che le molteplici e gravi violazioni della normativa comune, nella progettazione e realizzazione della sopraelevazione del 2002, hanno innalzato il livello di vulnerabilità della scuola elementare e media dal grado medio del 1998 (o, se medio basso come nel 1996, comunque non inferiore al 33%) ad un grado elevato, l'hanno resa altamente vulnerabile anche a prescindere dal rispetto dei criteri sostanziali fissati nella disciplina antisismica. Inserendo nell'analisi anche il (doveroso) rispetto di detti criteri sostanziali antisismici, quel livello di vulnerabilità sale ad un livello ancor più elevato, ad un livello molto elevato.



Di questi aspetti rispondono tutti e cinque gli altri imputati.

Per quanto concerne, invece, l'Uliano, è chiaro che a lui non possono in alcun modo essere imputate le condotte successive, le quali, rispetto alla sua, si pongono come anomale ed eccezionali cause sopravvenute, del tutto impreviste ed imprevedibili all'epoca in cui egli realizzò la struttura originaria.

Giammai si sarebbe potuto prevedere (né oggettivamente, né soggettivamente) che, nel corso degli anni, la scala interna sarebbe stata da terzi spostata e che detto intervento sarebbe stato realizzato tramite l'anomalo taglio di una trave e l'appoggio senza ancoraggio di questa su un pilastro.

Giammai (per passare specificamente agli altri cinque odierni imputati) si sarebbe potuto prevedere (né oggettivamente, né soggettivamente) che, nel corso degli anni, sulla porzione non sopraelevata sarebbe stata aggiunta una sopraelevazione, quella del 2002 (peraltro realizzata con tutte le gravi anomalie di cui si è detto). Negli anni '60, difatti, mentre buona parte della scuola elementare e media fu realizzata su due piani, una porzione fu realizzata su un solo piano. Quest'ultima non era stata pensata e realizzata per sorreggere un corpo sovrastante, né era prevedibile che tanto potesse accadere; d'altronde, anche se essa avesse potuto sorreggerlo allorchè venne realizzata negli anni '60, comunque non era prevedibile che una successiva sopraelevazione potesse essere realizzata in quelle condizioni e, cioè, a distanza di circa quaranta anni, senza alcuna verifica né consolidamento, né tanto meno adeguamento antisismico, con l'anomalo appoggio di un nuovo solaio in cemento armato sul precedente tra i due piani (oltre quelli del sottotetto e del tetto) a differenza della restante porzione già sopraelevata che aveva un solo solaio intermedio (così sbilanciandosi il peso statico della complessiva struttura, il cui crollo, secondo l'ipotesi più altamente probabile già illustrata nel Cap. XX, par. n. 5, è partito appunto dalla porzione più appesantita), col difettoso collegamento del cordolo soprastante con quello sottostante, senza un progetto strutturale esecutivo e senza i calcoli, senza il collaudo statico, senza le prescritte previe denunce ed autorizzazioni, ecc. .

Alla verifica della prova controfattuale, dunque, da un lato non risulta applicabile nella specie all'Uliano la statuizione di Cass., n. 17492 del 16/11/1989 (richiamata invece, quanto agli altri imputati, ad es. nel Cap.

1

XVII, lett. b), la quale incardina la penale responsabilità, sotto il profilo del nesso causale, anche quando l'opera sia stata realizzata "senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina ..., senza che possa accamparsi l'imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali".

Statuizione, questa, che non risulta riferibile all'Uliano proprio perché, come si è detto, la sua costruzione ultimata nel 1960 presentava un basso grado di vulnerabilità (e dunque non una "anormale fragilità"), bassa vulnerabilità peraltro non dissimile da quella propria delle altre costruzioni realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo (e dunque non "anormale" e non discostatesi dalle regole "comunemente" adottate in materia).

L'Uliano, dunque, oltre l'imprevedibilità delle sopravvenute anomale ed eccezionali condotte degli altri cinque imputati di cui si è detto e su cui si tornerà subito, si giova su questo punto anche dell'imprevedibilità del sisma (negli anni '60 San Giuliano non era ancora ritenuto a rischio sismico), non avendo egli realizzato una costruzione caratterizzata da "anormale fragilità". Per converso, nel Cap. XX (par. 4) ed anche altrove si è già detto come l'imprevedibilità del sisma non può essere accampata dagli altri cinque imputati e ciò sia perché, prima della sopraelevazione del 2002, San Giuliano era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico (a mezzo



XVII, lett. b), la quale incardina la penale responsabilità, sotto il profilo del nesso causale, anche quando l'opera sia stata realizzata "senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina ..., senza che possa accamparsi l'imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali".

Statuizione, questa, che non risulta riferibile all'Uliano proprio perché, come si è detto, la sua costruzione ultimata nel 1960 presentava un basso grado di vulnerabilità (e dunque non una "anormale fragilità"), bassa vulnerabilità peraltro non dissimile da quella propria delle altre costruzioni realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo (e dunque non "anormale" e non discostatesi dalle regole "comunemente" adottate in materia).

L'Uliano, dunque, oltre l'imprevedibilità delle sopravvenute anomale ed eccezionali condotte degli altri cinque imputati di cui si è detto e su cui si tornerà subito, si giova su questo punto anche dell'imprevedibilità del sisma (negli anni '60 San Giuliano non era ancora ritenuto a rischio sismico), non avendo egli realizzato una costruzione caratterizzata da "anormale fragilità". Per converso, nel Cap. XX (par. 4) ed anche altrove si è già detto come l'imprevedibilità del sisma non può essere accampata dagli altri cinque imputati e ciò sia perché, prima della sopraelevazione del 2002, San Giuliano era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico (a mezzo



definitivo del codice penale, "le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non-sono-solo quelle-ehe-inneseano-un-percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, bensì anche quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, presentino caratteri di assoluta anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità" (cfr. es., da ultimo, Cass., 30/1/2008, n. 13939; Cass., 11/7/2007, n. 39617; Cass., 16/5/2006, n. 20272).

Né, per converso, conta qui stabilire, ai fini del giudizio controfattuale, se il crollo della scuola si sarebbe verificato o meno anche qualora quella porzione della scuola non fosse stata sopraelevata nel 2002. Difatti, a parte il fatto che certamente esso, in mancanza della sopraelevazione del 2002, avrebbe avuto un'intensità lesiva nettamente minore per chi vi stava sotto e quindi si sarebbe sicuramente verificato un altro tipo di evento *hic et nunc*, con minore intensità lesiva (sul punto, cfr. quanto già esposto nel Cap. XIX, par. n. 3, specie il relazione agli esposti principi di cui alla nota sentenza *Franzese*), vi sono poi agli atti molteplici e specifiche prove sul fatto che, se la sopraelevazione del 2002 non fosse stata realizzata, quella scuola avrebbe retto, non sarebbe crollata.

I periti, per la verità, hanno opinato al riguardo cosa diversa ed il punto è stato già preso in esame nel Cap. XX (par. 2, lett. b), ma qui è il caso di ribadirlo.

Difatti, nell'effettuare le quattro verifiche come da perizia (pagg. 98 e ss.), i periti, premesso che quella effettuata col metodo delle tensioni ammissibili



"non permette di valutare in modo realistico" la situazione (pag. 101), deducono che: in presenza dei massimi carichi verticali, almeno sei maschi murari (quelli 1-2, 1-3, 1-4, 13-2, 14-3 e 16-2) indicavano "una situazione molto critica, prossima al collasso che si sarebbe manifestato senza preavviso" (pag. 104); in presenza dei carichi verticali minimi, detti sei maschi sarebbero stati predisposti "al collasso in presenza di azioni verticali maggiori di quelle usuali, situazione che potrebbe essersi verificata, ad esempio, appena iniziato il terremoto" (pag. 106); e, in presenza dei carichi verticali più probabili, vi sarebbe stato addirittura "il rischio di splitting anche in presenza dei soli carichi verticali di esercizio" (ibid.).



Conclusioni, queste, conformemente riferite dai periti alla situazione dell'intera ala della scuola (poi crollata) sia prima della sopraelevazione del 2002 su parte di essa che dopo, come dimostrano le tabelle relative alle ultime tre verifiche riportate rispettivamente alle pagg. 102, 105 e 107, ove i coefficienti dei maschi *perteolanti* (ad eccezione di quello 1-2, che scende notevolmente in tutte e tre le verifiche dopo la sopraelevazione e, solo per la prima verifica, di quello 13-2 che scende leggermente), ivi inclusi quelli dei maschi 16-2 e 13-2 cui si fa specifico riferimento a pag. 106, rimangono del tutto identici sia prima della sopraelevazione che dopo. Non a caso, in sede dibattimentale essi hanno dichiarato che, anche in assenza di sopraelevazione, a seguito del sisma del 2002 la scuola "sarebbe crollata lo stesso" a causa della sua vulnerabilità intrinseca (trascr. ud. 9/6/06, fine pag. 159), concetto questo poi ripreso pure a pag. 60 dell'impugnata sentenza.

Ma, nel Cap. XX (par. 2, lett. b), si è già esposto come si tratti di conclusioni assurde e contrarie alla realtà, oltre che contraddittorie e smentite dalle emergenze processuali, rispetto sia alla situazione precedente che a quella successiva alla sopraelevazione.

Per comprendere l'assurdità ed irrealtà delle anzidette conclusioni e della succitata conseguente asserzione, è sufficiente un semplice dato empirico, evidentemente non tenuto nel dovuto conto dai periti ma evidenziato pressocchè unanimemente dai CT della difesa: se, difatti, la struttura fosse stata così prossima al collasso tanto da non sorreggere neppure i soli carichi verticali (anche indipendentemente dal terremoto) com'essi asseriscono, la stessa non avrebbe retto per oltre quaranta anni le forti nevicate verificatesi in San Giuliano, né, soprattutto, avrebbe retto per oltre cinque mesi il gravosissimo carico aggiuntivo della sopraelevazione (che l'avrebbe fatta crollare non appena iniziata, anziché in conseguenza del sisma) ed ancor meno avrebbe potuto reggere questa sopraelevazione più le prime scosse sismiche della notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002 (i c.d. preshocks, con una magnitudo fino a circa 3.5 Richter).

Per cui, la struttura preesistente doveva avere dei valori di rottura per forza più alti di quelli emergenti dalle prove di carico dei periti (ed ancor più rispetto a quanto sostengono i CT/PM), perché altrimenti non avrebbe retto a tutto quanto si è detto sopra.

Inoltre, come si diceva si tratta di conclusioni peritali anche contraddittorie, perché, come già si è ampiamente illustrato nei Cap. XII (lett. a-b) e XIX (par. 1, lett. b, c) e come si è ribadito anche in questo paragrafo, gli stessi periti hanno sostenuto, in altra parte della perizia e delle loro dichiarazioni



dibattimentali, che la struttura originaria della scuola, quella ultimata nel 1960, si presentava sì vulnerabile, ma di una vulnerabilità non elevata e comunque non dissimile da quella propria delle altre costruzioni consimili realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo. Discorso, questo della media appenninica anche delle altre costruzioni, dagli stessi riferito sia al tipo di malte utilizzate, sia all'utilizzo di ciottoli non squadrati, in certi casi spaccati ed in altri no ("muratura di pietrame rozzamente squadrata") e sia alla mancata realizzazione dei legami tra i paramenti dei muri. Ma allora, basta fare ricorso ad una hegeliana verkehrung, ad un'inversione (rovesciamento), per annullare la dominanza del concetto mistificato sostituendolo con il nucleo razionale, per dimostrare cioè la fallacità e contraddittorietà dell'asserzione peritale sul fatto che la scuola ultimata nel 1960 "sarebbe crollata lo stesso" a seguito del sisma anche in assenza della sopraelevazione del 2002: se così fosse, sarebbero allora dovute crollare anche le suddette costruzioni consimili realizzate a San Giuliano in quel periodo, ossia gran parte degli edifici di San Giuliano aventi la sua stessa tipologia edilizia, tanto più quelle ubicate nella stessa zona della scuola (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. b, c); cosa che invece non è affatto accaduta, essendo anzi rimaste in piedi tutte le costruzioni di San Giuliano (a parte le altre due già gravemente ammalorate).

Infine, come si diceva, si tratta di conclusioni peritali contrarie alle emergenze processuali, perché l'anzidetto discorso della media appenninica emerge pure, in maniera evidente, da tutte le molteplici, attendibili e qualificate prove testimoniali raccolte (cfr. es. quelle dei manovali Forte e

Mancino, riportate alla lett. a-b del Cap. XII, secondo cui in altri lavori reseguiti negli edifici degli anni-250-260 erano-state trovate "murature uguali a quelle" della scuola poi crollata o addirittura talvolta "ancora più scadenti ... ancora più fragili di quella esistente", con malte meno buone) e dalla documentazione in atti, ivi comprese le schede redatte dal Servizio sismico della Protezione civile che, al 19/12/96 (e dunque prima che fosse stata realizzata la sopraelevazione del 2002), avevano attribuito come ripetesi alla scuola elementare e media, a quasi quaranta anni dalla sua realizzazione e tenendo conto anche di un profilo sismico, un grado di vulnerabilità solo medio-basso (cfr. Cap. XII, lett. a-b; Cap., XIX, par. 1, lett. b; e Cap. XX, par. 2, lett. c, d).

meno contraddittorie ed aberranti, oltre che contrarie al comune buon senso ma anche alle regole tecniche siano le altre conclusioni dei periti secondo cui "la sopraelevazione ha avuto una ridotta influenza sul comportamento sismico dell'edificio" (pag. 116), concetto quest'ultimo poi ripreso pure a pag. 60 dell'impugnata sentenza. Ad evitare ripetizioni, su questo punto specifico si rinvia alla lettura del citato Capitolo, dovendo qui solo ribadirsi aggiuntivamente come il problema sismico giochi diversamente per l'Uliano rispetto agli altri cinque imputati. Difatti, all'epoca di realizzazione della struttura originaria della scuola elementare e media (1960), San Giuliano non era stato ancora inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico (come poi avvenne invece nel 1998) né veniva comunque ritenuto una zona

sismica, per cui l'Uliano non era tenuto ad adottare misure sostanziali

Parimenti, sempre nel Cap. XX (par. 2, lett. b) si è illustrato come non



antisismiche, ma solo ad evitare di realizzare una struttura caratterizzata da "anormale fragilità" secondo la normativa comune all'epoca vigente (RDL n. 2105/1937, convertito nella L. n. 710/1938), dovendo in caso contrario farsi applicazione dell'indirizzo più sopra richiamato di Cass., n. 17492/89. E si è già precedentemente esposto come l'originaria scuola elementare e media da lui realizzata non fosse caratterizzata da "anormale fragilità".

La verità è che le prove di carico eseguite dai periti e le relative verifiche e coefficienti di resistenza dei maschi murari ottenuti sulla base di dette prove si presentano completamente inattendibili, in senso sia assoluto che relativo, come già ampiamente illustrato nel Cap. XX (par. 2, lett. b).

E detta totale inattendibilità delle verifiche/coefficienti/prove di carico peritali vale a fare giustizia anche di un'altra fallace asserzione dei periti, ossia quella secondo cui il crollo sarebbe partito proprio dai maschi non interessati dalla sopraelevazione del 2002 (trascr. ud. 9/6/06, pagg. 198-199: evidentemente perché, secondo loro, lì vi sarebbero stati i maschi più deboli).

Peraltro, nel Cap. XX (n. 5) si è già spiegato come, ove anche il crollo della scuola fosse partito, per pura ipotesi (ipotesi cui peraltro questa Corte non crede assolutamente, alla luce di tutto quanto si dirà subito), proprio dai maschi murari sottostanti la struttura già sopraelevata sin dal 1960 e poi si fosse trasmesso alla porzione sopraelevata nel 2002, tanto involgerebbe la responsabilità (anche) dell'Uliano, ma non eliderebbe la responsabilità di

chi progettò, approvò ed eseguì quest'ultima sopraelevazione del 2002. Ad evitare ripetizioni, si rinvia sul-punto a quanto già esposto in quel-Capitolo.

Ma, come si diceva, pure nella suddetta asserzione peritale ricorrono (secondo quanto già esposto nel Cap. XX, lett. b, ma come è qui il caso di ripetere) un vizio, due contraddizioni ed un contrasto con le altre emergenze processuali.

Il vizio, perché, caduta ogni valenza delle prove di carico e delle relative verifiche e coefficienti (per tutti i motivi esposti in quel Capitolo, cui sul punto si rinvia), quell'asserzione peritale si presenta del tutto apodittica ed assolutamente priva di qualsivoglia fondamento e riscontro.

La prima contraddizione, perché quell'asserzione peritale è stata smentita dagli stessi periti, dato che nella perizia (pagg. 108 ss. e spec. 111) essi avevano individuato come punto di partenza del crollo correlato all'ipotesi di onde sismiche in direzione X, "nell'ordine, i maschi 1, 11,...", ossia come primo maschio proprio quello ubicato sotto la sopraelevazione del 2002, seguito dal secondo maschio parimenti ubicato sotto quest'ultima; e poi da tutti gli altri (cfr. fig. 7-5 a pag. 112).

La seconda contraddizione, perché quell'asserzione peritale è stata altresì smentita sempre dagli stessi periti, dato che, come pocanzi esposto (e cfr. pure Cap. XII, lett. a-b e Cap. XIX, par. 1, lett. b, c), essi hanno sostenuto, in altra parte della perizia e delle loro dichiarazioni dibattimentali, che la struttura originaria della scuola, quella ultimata nel 1960, si presentava sì vulnerabile, ma di una vulnerabilità non elevata e comunque non dissimile da quella propria delle altre costruzioni consimili realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo (discorso riferito



sia al tipo di malte utilizzate, sia all'utilizzo di ciottoli non squadrati e sia alla mancata realizzazione dei legami tra i paramenti dei muri). Per cui, ricorrendo anche qui alla succitata *verkehrung*, emerge evidente la fallacità e contraddittorietà dell'asserzione peritale sul fatto che il crollo possa essere partito dai maschi non interessati dalla sopraelevazione del 2002, ossia da quelli realizzati sin dal 1960: se così fosse, sarebbero allora dovute crollare anche le altre costruzioni consimili realizzate a San Giuliano in quel periodo, ossia gran parte degli edifici di San Giuliano aventi la sua stessa tipologia edilizia, tanto più quelle ubicate nella stessa zona della scuola (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. b, c); cosa che invece non è affatto accaduta, essendo anzi rimaste in piedi tutte le costruzioni di San Giuliano (a parte le altre due già gravemente ammalorate).

Infine, come si diceva, si tratta di asserzione peritale contraria alle emergenze processuali già sopra menzionate (ma che qui si tornano ad esporre), perché l'anzidetto discorso della media appenninica emerge pure, in maniera evidente, da tutte le molteplici, attendibili e qualificate prove testimoniali raccolte (cfr. es. quelle dei manovali Forte e Mancino, riportate alla lett. a-b del Cap. XII, secondo cui in altri lavori eseguiti negli edifici degli anni '50-'60 erano state trovate "murature uguali a quelle" della scuola poi crollata o addirittura talvolta "ancora più scadenti ... ancora più fragili di quella esistente", con malte meno buone) e dalla documentazione in atti, ivi comprese le schede redatte dal Servizio sismico della Protezione civile che, al 19/12/96 (e dunque prima che fosse stata realizzata la sopraelevazione del 2002), avevano attribuito alla scuola elementare e media, a quasi quaranta anni dalla sua realizzazione e tenendo conto anche

di un profilo sismico, un grado di vulnerabilità solo medio-basso (cfr. Cap. XII, lett. a-b; Cap., XIX, par. 1, lett. b; e Cap. XX, par. 2, lett. c, d). Ulteriori emergenze processuali contrarie all'asserzione peritale in esame sono, poi, quelle relative alla più altamente probabile dinamica del crollo di cui si è già detto nel Cap. XX (par. n. 5), cui si rinvia.

In conclusione, sulla base di tutte le sovraesposte considerazioni, la sia pur colpevole condotta dell'Uliano non può eziologicamente ricollegarsi all'evento crollo ed alle morti e lesioni che ne sono conseguite. Il relativo nesso di causalità ne risulta sicuramente spezzato, o comunque le sopravvenute imprevedibili, anomale ed eccezionali condotte degli altri cinque imputati, unitamente al sisma (della cui imprevedibilità del pari può giovarsi, così come si giova l'Uliano, a differenza degli altri cinque imputati, come si è già detto), hanno rappresentato altrettanti fattori alternativi certamente idonei a deviare il percorso causale, a termini dell'art. 41, 2° co. cp.

Stante la sin qui descritta sicura carenza del nesso eziologico, imprescindibile requisito integrativo/tipizzante della fattispecie penalmente rilevante, l'Uliano va dunque assolto dai reati ascrittigli con formula piena, per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, 1° co. cp.

ALLE SPESE IN FAVORE DELLE PARTI CIVILI

1) <u>La posizione del Comune di San Giuliano di Puglia quale</u> . responsabile civile

Preliminarmente, si ricorda che, come già esposto nel Cap. XI (n. 4), a seguito di apposita eccezione di rito sollevata da taluni difensori degl'imputati, la Corte, con ordinanza resa all'udienza del 19/11/08, ha disposto la notifica dell'atto di appello del PM nei confronti di tutti quegli imputati e loro difensori che non avessero già ritirato l'atto medesimo, notifica ritualmente eseguita dalla Cancelleria penale di questa Corte anche nei confronti del responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia.

Quest'ultimo, a mezzo del suo difensore, avv. Marinelli, come già accennato nel Cap. IX, in sede di conclusioni ha chiesto anch'esso la riforma dell'impugnata sentenza, associandosi alle motivazioni delle parti appellanti.

Sempre in sede di arringa, l'avv. Marinelli ha però aggiunto che il Comune avrebbe dovuto rivestire nel presente processo la qualità di parte civile e non di responsabile civile. Ha, inoltre, richiesto di rigettare la domanda di propria condanna solidale al risarcimento dei danni (oltre che alla provvisionale, della quale si parlerà nel successivo par. n. 6), non risultando provati, a termini dell'art. 538, 3° co. cpp, né la propria responsabilità e né i danni.

Le suesposte richieste del Comune di reiezione delle avverse pretese civilistiche non possono essere accolte.



Intanto, con riferimento all'eccezione relativa alla veste di responsabile civile anziché di parte civile del Comune, la stessa non risulta fondata, secondo quanto già illustrato nel Cap. XI (par. n. 2), cui si rinvia al fine di evitare ripetizioni.

Nel merito, non è vero che la responsabilità civile del Comune ed i lamentati danni non risultino provati nel presente processo.

Quanto alla prova di questi ultimi, dell'argomento si tratterà nei paragrafi nn. 5 e 6 del presente Capitolo, cui si rinvia.

Quanto, invece, allo specifico profilo relativo alla responsabilità civile del Comune (in solido con quella degl'imputati, eccetto l'Uliano), deve sottolinearsi come anche questa responsabilità risulta pienamente provata nel caso di cui è processo.

Difatti, innanzi tutto il Comune era proprietario della scuola crollata, oltre che tenuto alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a garantirne la sicurezza ed a custodirla.

In particolare, la proprietà della scuola elementare e media (poi crollata) da parte del Comune emerge a chiare lettere innanzi tutto dalla lettera del RD n. 577/1928, ossia del T.U. dedicato alla "istruzione elementare, postelementare, e sulle sue opere di integrazione", che, all'art. 107, 1° co., dispose che "le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamento e riparazione degli edifici scolastici sono a carico dei comuni", pur potendo usufruire gli stessi di agevolazioni (2° co. e ss.) e sussidi (art. 114, come sostituito dal RD n. 727/1930) statali.

Di conseguenza, la L. n. 645/1954 intervenne (tra le altre) a concedere contributi "per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il



riattamento e l'arredamento principale di edifici scolastici" destinati a "scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento)" (art. 1, 1° co., lett. a, b) in favore dei Comuni ubicati nel Mezzogiorno e nelle isole o in condizioni ritenute similari, ovvero in favore dei "Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo" (2° co.).

Ed il Comune di San Giuliano di Puglia procedette alla realizzazione dell'edificio scolastico (a partire dall'affidamento dell'incarico di progettazione di cui alla delibera n. 24 del 12/4/1954, inserita nell'all. n. 2, tomo I alla CT/PM, doc. n. 2, pagg. 221) beneficiando appunto dei contributi previsti dalla suddetta L. n. 645/1954 (oltre che della L. n. 589/1949), come risulta anche dalla delibera giuntale n. 40 del 13/9/1958 (ivi, doc. n. 25, pag. 281), edificio adibito a scuola elementare e media (I° lotto esecutivo di quei lavori), assumendo l'obbligo "di destinare l'edificio in perpetuo ed esclusivo uso scolastico" (come da delibera consiliare n. 2 del 20/1/1958: ivi, doc. n. 12, pag. 257). Con successiva delibera consiliare n. 8 del 30/5/1959 (ivi, doc. n. 40, pag. 335), il Comune affidò l'incarico per la progettazione del II° lotto esecutivo di quei lavori (per la scuola materna e la palestra), sempre beneficiando dei contributi previsti appunto dalla suddetta L. n. 645/1954, come emerge appunto dalla citata delibera; progetto esecutivo poi approvato con delibera consiliare n. 12 del 29/6/1960 (ivi, doc. n. 46, pag. 344).

L'intero plesso scolastico (scuola materna, elementare e media, più la palestra) è stato, dunque, sin dalla sua originaria realizzazione, di proprietà

D

del Comune di San Giuliano di Puglia, che a tale realizzazione ha provveduto in proprio (sia pure beneficiando di contributi statali).

Successivamente, l'art. 85 D.Lgs. n. 297/1994 ha stabilito che "il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media", con l'aggiunta, all'art. 87, che "le opere realizzate ai sensi dell'articolo 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione".

A sua volta, l'art. 14, 1° co. L. n. 142/1990 ha attribuito alla Provincia "le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: ... i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale". Ma l'art. 3 L. n. 23/1996, al 1° co., ha stabilito che, "in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie", rimettendo (alla lett. b) analoghi compiti alle Province quanto agli edifici da destinare, invece, "a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali". <u>I Comuni,</u> per gli edifici da essi realizzati e destinati a scuole materne, elementari e medie, debbono altresì



provvedere, ai sensi del 2° co. della norma in esame, alle "spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti".


A sua volta, l'art. 2, 1° co. L. n. 23/96 cit. prevede al 1° co. la possibilità di concedere ai Comuni appositi finanziamenti tra l'altro per "la costruzione e il completamento di edifici scolastici" (lett. a) o per "le <u>ristrutturazioni</u> e le <u>manutenzioni straordinarie</u> dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche" (lett. b), laddove il 2° co. estende le predette disposizioni di cui al 1° co. "anche agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali" (riferendo al 3° co. il finanziamento, come rilevato dal difensore di p.c., avv. Liguori, anche al collaudo statico ed alle indagini, mai peraltro eseguiti rispetto alla sopraelevazione in discussione).

Ebbene, per la realizzazione della sopraelevazione della restante porzione della scuola elementare e media di cui è processo, il Comune di San Giuliano fece ricorso appunto ai finanziamenti di cui alla succitata L. n. 23/96, come si ricava pure dalla delibere n. 56 del 4/6/99 e n. 48 del 9/6/2000 (inserite nell'all. 2, tomo III alla CT/PM, rispettivamente quali doc. n. 294, pagg. 1088 e ss., e doc. n. 314, pagg. 1173 e ss.), con cui la Giunta conferì all'ing. La Serra l'incarico di redigere un progetto generale sulla base delle indicazioni della relazione del Marinaro del 13/5/99 ed in collaborazione con quest'ultimo (cfr. Cap. I). Anzi, anche per gli stessi lavori di consolidamento della scuola materna del 2002 (consolidamento invece colpevolmente non eseguito per la scuola elementare e media: cfr.

Cap. XIX, lett. a), il Comune fece ricorso ai finanziamenti di cui alla succitata L. n. 23/96, come si ricava pure dalla delibera n. 32 del 27/3/01 (inserita nell'all. 2, tomo III alla CT/PM, doc. n. 329, pagg. 1199 e ss.: e nel Cap. XIV, lett. a si è già incidentalmente accennato al fatto che la relativa somma utilizzata per consolidare la scuola materna risultava peraltro destinata alla scuola elementare e media).

In definitiva, a partire dall'originaria realizzazione dell'intero plesso scolastico, ivi inclusa in particolare la scuola elementare e media, e fino alla realizzazione della sopraelevazione del 2002 di cui è processo, il Comune di San Giuliano di Puglia è sempre stato l'esclusivo proprietario dell'intera struttura, da esso realizzata in proprio (sia pure beneficiando di pubblici contributi). Non a caso, il Comune non ha neppure inviato, né era tenuto a farlo, alcun progetto né altro documento al Provveditorato agli studi, come riferito dal Provveditore Meleo (cfr. trascr. ud. 24/3/06, pag. 80). Ed al Comune, come si è visto, incombevano altresì gli oneri/obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria (oltre che di ristrutturazione) della medesima scuola.

Ma il medesimo Comune, a termini dei D.Lgs. n. 626/1994 e n. 242/1996, (che dettano norme in materia di "misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici": art. 1, 1° co. D.Lgs. n. 626 cit.), era pure specificamente tenuto a garantire la sicurezza della scuola. In particolare, l'art. 4, co. 12 D.Lgs. n. 626 cit., come modificato dall'art. 3, co. 12 D.Lgs. n. 242 cit., sancisce che "gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi



dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione". E, come si è testè illustrato, per la scuola elementare e media (ma anche per quella materna) di cui è processo, gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria (oltre che di ristrutturazione, ecc.) incombevano proprio al Comune, ai sensi dell'art. 2, 1° co. e dell'art. 3, 1° co. L. n. 23/1996. Vero è che il citato art. 4, co. 12 D.Lgs. cit. aggiunge che "gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico". Tuttavia, i dirigenti scolastici succedutisi nel tempo, Di Falco e Colombo, per assolvere all'obbligo di richiedere al Comune gli interventi strutturali e di manutenzione necessari al fine di assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici, avevano bisogno di verificare se questi interventi fossero o meno necessari e, quindi, avevano innanzi tutto bisogno di verificare se esistessero o meno le dovute certificazioni, a partire da quelle di collaudo e di agibilità/abitabilità, documentazioni queste che essi, come si è già ampiamente spiegato nei Cap. XXIII (par. n. 2) e XXVI (par. n. 2, lett. b) cui si rinvia ad evitare ripetizioni, avevano richiesto pressantemente e specificamente al Comune e che erano tanto più necessarie per il fatto che i muri non presentavano crepe o lesioni (come già spiegato sempre nei citati Capitoli) sicché quei dirigenti scolastici, che oltre tutto non erano dei tecnici della materia, non avevano altri elementi per compiere l'anzidetta verifica se non le risultanze documentali. Anzi, come spiegato

sempre nei predetti Capitoli, le richieste dei dirigenti Di Falco e Colombo

comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico



(inserite pure nell'all. 2, tomo III alla CT/PM rispettivamente quali doc. nn. 375 e 377, alle pagg. 1306 e 1308) richiamavano espressamente proprio la normativa sulla <u>sicurezza</u> e, cioè, la prima la "legge 626" (e, cioè, il succitato D.Lgs. n. 626/94) e la seconda i succitati D.Lgs. "626/94 e 242/96". Ma il Comune non rilasciò mai la documentazione richiesta, fornendo loro risposte meramente evasive e soprassessorie.

Infine, il Comune era tenuto pure alla custodia della scuola elementare ex art. 159 D.Lgs. n. 297/1994.

Ne consegue l'irrilevanza della intestazione della scuola quale "Istituto comprensivo statale F. Iovine" (come rilevasi dall'intestazione delle menzionate missive dei dirigenti Di Falco e Colombo), perché intanto la dicitura concerne la sede di Bonefro (risultando San Giuliano di Puglia solo come una delle due "sezioni associate ... scuola materna - elementare e media") e poi, in particolare, perché quella dicitura risulta evidentemente riferita all'inquadramento del corpo docente e dirigenziale, ma non sposta assolutamente né potrebbe giammai vanificare o modificare in alcun modo (detta mera dicitura) l'originaria sussistente e persistente proprietà comunale dell'edificio realizzato proprio dal Comune (e facente parte, come si è detto, del suo patrimonio indisponibile) e gli obblighi di quest'ultimo di provvedere, sulla base di tutta la menzionata copiosa ed inequivocabile normativa, alla sua custodia e, soprattutto, alla sua sicurezza.

Risulta evidente, in definitiva, come il Comune, quale proprietario della scuola nonché tenuto alla sua manutenzione anche straordinaria (e, eventualmente, anche alla sua ristrutturazione) al fine di garantirne la sicurezza, risponde e deve rispondere, in veste di responsabile civile,



solidalmente con gl'imputati dei danni cagionati dal suo crollo. Crollo derivato (a parte la concausalità del sisma) dalle gravi carenze strutturali che hanno caratterizzato la scuola elementare e media di proprietà del Comune dopo la realizzazione della sopraelevazione del 2002 (di cui si è parlato per tutto il corso della presente sentenza), realizzazione avvenuta proprio ad opera del Comune committente.

Sotto altro distinto profilo, il Comune di San Giuliano risponde e deve rispondere, in veste di responsabile civile, solidalmente con gl'imputati dei danni cagionati dal crollo della scuola elementare e media, per il fatto che il Borrelli, il Marinaro ed il La Serra hanno posto in essere le loro rispettive condotte commissive ed omissive non in veste di privati cittadini, bensì, rispettivamente, di sindaco, di tecnico comunale/responsabile del procedimento e di progettista/direttore dei lavori e, quindi, quali organi incardinati in detto Comune. A loro volta, il Martino e l'Abiuso hanno posto in essere le loro rispettive condotte commissive ed omissive non in veste di privati cittadini, bensì di appaltatore e subappaltatore (subappalto formalmente autorizzato dallo stesso Comune, come si è già esposto nel Cap. XXV) del Comune committente.

Sotto l'aspetto della committenza (e, quindi, dei rapporti tra il Comune e gli esecutori materiali dell'opera appaltata), nel caso di specie il Comune risponde solidalmente verso i terzi danneggiati quale corresponsabile con l'appaltatore (e con il subappaltatore: ma, sull'inestricabile rapporto di fatto intercorso tra il Martino e l'Abiuso, cfr. quanto già illustrato nel Cap. XXV), avendo esso Comune violato, attraverso le già ampiamente illustrate colpevoli condotte commissive ed omissive del sindaco, del tecnico

Y

comunale/responsabile del procedimento e del progettista/direttore dei lavori, le regole di cautela nascenti ex art. 2043 cc (cfr., in tal senso, Cass., 1/6/2006, n. 13131).

Sotto l'aspetto dell'immedesimazione organica, il Comune risponde solidalmente verso i terzi danneggiati quale responsabile civile, perché sia il sindaco Borrelli che il tecnico comunale/responsabile del procedimento Marinaro ed il progettista/direttore dei lavori La Serra (quest'ultimo temporaneamente inserito quale DL nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa: cfr. es. Cass., ss.uu., 2/12/2008, n. 28537) non hanno posto in essere la loro condotta colposa come semplici privati e per finalità strettamente personali ed egoistiche o comunque al di fuori di ogni collegamento (neppure con nesso di occasionalità necessaria) con le attribuzioni loro affidate, ma l'hanno posta in essere, come ripetesi, quali suoi organi ed anche attraverso l'adozione (o mancata adozione) di appositi e molteplici atti amministrativi (di natura sia provvedimentale che non). Per cui non si è determinata alcuna c.d. frattura del rapporto organico ed anche la PA deve rispondere solidalmente del loro operato (cfr. es. Cass., III, 30/1/2008, n. 2089; Cass., III, 18/3/2003, n. 3980; Cass., III, 22/5/2000, n. 6617; Cass., III; 6/12/96, n. 10896; Cass., III, 17/12/96, n. 7631).

Nessun dubbio, dunque, può nutrirsi sulla responsabilità risarcitoria da parte del Comune di San Giuliano in favore delle costituite parti civili, danno alla cui liquidazione, come si dirà nei successivi paragrafi nn. 5 e 6 del presente Capitolo, dovrà provvedersi in separato giudizio.

Un dubbio, semmai, potrebbe porsi in ipotesi con riferimento alla questione di quale debba essere la sede di questo *separato giudizio* (e la questione non riguarda solo il Comune di San Giuliano, ma potrebbe riguardare anche lo Stato italiano, ove lo stesso dovesse essere eventualmente convenuto in un separato giudizio ritenendosene, in ipotesi, la corresponsabilità ai fini civili). Si tratta di una questione sulla quale questa Corte, a differenza di quanto normalmente accade, deve prendere specificamente posizione già in questa sede, per quanto si dirà oltre.

Con riferimento alla suddetta questione, dunque, va premesso che nel caso di specie, come si è visto, al Comune vengono imputate condotte di tipo sia commissivo che omissivo.

Ora, secondo l'indirizzo da ultimo espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte (Cass., ss.uu., ord. nn. 13659/2006 e 13660/2006 cit.; e v. pure Cass., ss.uu., ord. 19/4/2007, n. 9322), la giurisdizione sul piano della tutela risarcitoria contro l'agire illecito della PA continua ad appartenere al GO in taluni casi marginali e cioè, in sostanza, allorchè la PA si presenti di fronte al privato (intendendosi ai fini che qui interessano con tale termine il soggetto leso, tale essendo uno o più soggetti privati, ma tale potendo essere anche altro ente pubblico) non in veste di autorità, ossia non come PA/Autorità (che non abbia cioè esercitato -legittimamente o meno- pubblici poteri autoritativi).

Negli altri casi, la giurisdizione appartiene al GA, fermo restando che la tutela risarcitoria innanzi a quest'ultimo può essere richiesta sia insieme o successivamente a quella demolitoria (ossia di annullamento dell'atto amministrativo) e sia indipendentemente da questa, sicché anche l'atto amministrativo (illegittimo e dannoso) divenuto inoppugnabile può dare

luogo alla tutela risarcitoria innanzi al GA (Cass., ss.uu., ord. 13/6/2006, n. 13659; Cass., ss.uu., ord. 13/6/2006, n. 13660; Cass., ss.uu., ord. 15/6/2006, n. 13911; Cass., ss.uu., ord. 12/1/2007, n. 416; Cass., ss.uu., ord. 19/4/2007, n. 9322). Discorso, questo, rispetto al quale dissente peraltro la giurisprudenza amministrativa (v. es. Cons. Stato, ad. plen., 22/10/2007, n. 12; Cons. Stato, ad. plen., 30/8/2005, n. 8; Cons. Stato, ad. plen., 26/3/2003, n. 4; Cons. Stato, VI, 18/6/2002, n. 3338), laddove le ss.uu. della SC replicano che il rifiuto da parte del GA della tutela risarcitoria, chiesta con riferimento ad un atto amministrativo illegittimo e dannoso divenuto inoppugnabile, equivale in sostanza ad una ricusazione della giurisdizione e quindi in tal caso la relativa decisione del GA si presta a cassazione da parte della SC ex art. 362, 1° co. cpc (cfr. es. Cass., ss.uu., ord. 16/11/2007, n. 23741 e Cass., ss.uu., ord. n. 13659/2006 cit.).

Tornando ai casi marginali nei quali ricorre la giurisdizione del GO, cui si faceva riferimento in precedenza, le ss.uu. della SC sostengono che questa ricorre nelle seguenti ipotesi.

a) Quando l'agire della PA sia lesivo di c.d. diritti incomprimibili, come ad esempio quelli alla salute o all'integrità personale.

In proposito, Cass., ss.uu., ord. 8/3/2006, n. 4908 (in materia di risarcimento danni da campo elettromagnetico generato dalla realizzazione di un elettrodotto) ha tra l'altro affermato in motivazione che "nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost., la pubblica amministrazione è priva di qualunque potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva. La domanda di risarcimento del danno proposta da privati nei confronti della pubblica amministrazione o di suoi concessionari per conseguire il risarcimento dei



danni alla salute, quindi, è devoluta al giudice ordinario". Aggiunge la SC che, nel caso sottoposto al suo esame, non vi erano inoltre neppure provvedimenti amministrativi di cui si chiedeva l'annullamento, "ma solo comportamenti della pubblica amministrazione e dei suoi concessionari, che non possono incidere negativamente sulle posizioni di diritto soggettivo fatte valere dagli interessati". Analogo indirizzo è stato ribadito da Cass, ss.uu., 8/11/2006, n. 23735 e da Cass, ss.uu., ord. n. 9322/2007 cit.

Z

Tuttavia Cass., ss.uu., 28/12/2007, n. 27187 (in materia di ordine giudiziale al commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania di astenersi dall'installare e porre in esercizio l'impianto di discarica dei rifiuti nel territorio del Comune di Serre, asseritamente lesivo del diritto alla salute dei suoi abitanti e della salubrità ambientale per le imprese casearie ivi ubicate) sembra avere capovolto questo orientamento, distinguendo in motivazione i "comportamenti di mero fatto della PA" dai "comportamenti materiali" della PA. I primi vanno intesi come quei comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. I secondi, invece, conseguono a provvedimenti amministrativi o comunque esprimono poteri della PA collegati ad un fine pubblico (insomma, trattasi di comportamenti della PA-Autorità e cioè di comportamenti riconducibili all'esercizio di un pubblico potere). In quest'ultimo caso (così come, a maggior ragione, quando siasi in presenza di attività provvedimentale della PA), la SC afferma dunque oggi che la tutela inibitoria, demolitoria (dell'atto amministrativo) e risarcitoria rientra nella giurisdizione del GA, ancorchè si verta in materia di lesione di diritti fondamentali e costituzionalmente tutelati (art. 32 Cost.), quali quello alla salute. A sua volta, Cons. Stato, ad. plen. 22/10/2007, n. 12 ricorda in motivazione che la

stessa legge n. 205/2000 ha espressamente demandato al GA la tutela cautelare in materia di "diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero altri beni di primario rilievo costituzionale". La citata Cass., ss.uu., n. 27187/2007, peraltro, sembra riportare tra questi "comportamenti materiali" della PA solo quelli posti in essere in materie riservate alla giurisdizione esclusiva del GA (tra le quali rientra anche quella dell'urbanistica o edilizia, intesa come attinente all'uso o gestione del territorio) e ciò sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale 11/5/2006, n. 191, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 53 D.Lgs. n. 325/01 come trasfuso nel DPR n. 327/01, in materia di espropriazione per pubblica utilità, "nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del GA le controversie relative a 'i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati', non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere".



- b) Quando l'agire della PA scaturisca da atti paritari, nei quali cioè la PA agisca in posizione di parità con i privati (es. contratti *iure privatorum*, ecc.).
- c) Quando l'agire della PA si risolva in realtà in un non-agire (estraneo all'esercizio -o mancato esercizio- da parte sua di poteri autoritativi nei confronti del privato), da cui scaturisca la violazione della regola del neminem laedere, nel qual caso il GO può anche condannare la PA ad un facere (Cass., ss.uu., ord. 13/12/2007, n. 26108 -in materia di condanna della PA, oltre che al risarcimento dei danni, all'esecuzione delle opere necessarie ad evitare la periodica fuoriuscita delle acque da una conduttura

collegata al depuratore comunale, esondanti nel terreno limitrofo di un privato-).

In presenza del mancato esercizio (es. mancata o tardiva emissione di un provvedimento amministrativo favorevole, silenzio, ecc.) da parte della PA di poteri autoritativi nei confronti del privato, ossia allorquando essa si ponga quale autorità nei confronti di quest'ultimo, l'inerzia della PA non integrerebbe invece un *comportamento di mero fatto* (omissivo), ma la violazione (a mezzo di un "comportamento materiale", come si diceva sub a) di una norma procedimentale e quindi di un interesse legittimo pretensivo, la cui tutela rientra nella giurisdizione del GA (così pure Cass., ss.uu., ord. n. 13659/2006).

d) Quando l'agire della PA scaturisca da meri comportamenti perpetrati (ancorchè eventualmente a mezzo provvedimenti) in assoluta e totale carenza di potere, come nel caso della c.d. occupazione usurpativa ossia dell'occupazione del suolo del privato in assenza della dichiarazione di pubblica utilità (es. Cass., ss.uu., ord. 20/12/2006, n. 27192; Cass., ss.uu., 19/2/2007, n. 3723). In proposito, però, occorrerebbe distinguere (come già ricordato sub a) i "comportamenti materiali" della P.A. (rientranti nella giurisdizione del GA) dai "comportamenti di mero fatto della PA" (rientranti nella giurisdizione del GO).

Tornando al caso di cui è processo, le condotte che vengono addebitate agli imputati (e quindi al Comune nella qualità di responsabile civile) sono condotte di tipo sia commissivo che omissivo, come da capi d'imputazione. La soluzione della questione di giurisdizione, ossia l'individuazione della sede del separato giudizio di cui si parlava in precedenza (cui va rimessa la

liquidazione dei danni in favore delle costituite parti civili, appellanti e non appellanti, ad eccezione di quelle di cui si dirà nei successivi paragrafi nn. 3 e 4 del presente Capitolo), rispetto alla responsabilità del Comune dal punto di vista risarcitorio, risiede, allora, nello stabilire se, nella lesione dei diritti incomprimibili delle persone offese quali il diritto alla vita e quello all'integrità psicofisica, debba aderirsi al primo oppure al secondo indirizzo giurisprudenziale delle ss.uu. della SC più sopra richiamato (sub a). E, nel caso in cui dovesse aderirsi al secondo indirizzo, la soluzione della questione di giurisdizione risiederebbe nello stabilire se, nel caso di specie, siasi in presenza di un "comportamento di mero fatto" oppure di un "comportamento materiale" del Comune posto in essere in materie riservate alla giurisdizione esclusiva del GA qual è ad esempio quella dell'edilizia (v. supra, sempre sub lett. a), e tanto sarebbe a dirsi anche con riferimento alle condotte di tipo omissivo (v. supra, sub lett. c) di cui alla rubrica, come contestate agli odierni imputati.



Ora, come precedentemente accennato, questa Corte deve prendere posizione sulla sovraesposta questione di giurisdizione (ossia su quella della sede del *separato giudizio*), perché, qualora si aderisse a quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale, ne discenderebbe l'inammissibilità della costituzione delle odierne parti civili nei confronti del Comune di San Giuliano (e, per converso, l'inammissibilità della presenza di quest'ultimo in questo processo penale quale responsabile civile), perché non si verterebbe più in tema di costituzione di parte civile nel procedimento penale, ossia di esercizio dell'azione civile nel presente procedimento penale.

Vero è che, come si diceva nel Cap. XI (par. n. 8), dopo le sentenze delle ss.uu. della SC nn. 500 e 501 del 1999, dopo l'entrata in vigore della L. n. 205/2000 e dopo le successive sentenze e ordinanze delle ss.uu. della SC (cfr. es. Cass. ord. 13/6/2006, n. 13659; Cass., ord. 13/6/2006, n. 13660; Cass., ord. 15/6/2006, n. 13911; Cass., ord. 12/1/2007, n. 416; Cass., ord. 19/4/2007, n. 9322; Cass., ord. 16/11/2007, n. 23741; Cass., 23/12/2008, n. 30254; Cass., ord. 26/1/2009, n. 1853 -dalle quali dissente peraltro il Consiglio di Stato: cfr. es. Cons. Stato, ad. plen., 22/10/2007, n. 12; Cons. Stato, ad. plen., 30/8/2005, n. 8; Cons. Stato, ad. plen., 26/3/2003, n. 4; Cons. Stato, VI, 18/6/2002, n. 3338-), una volta che la tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo è stata estesa a tutte le situazioni giuridiche giustiziabili innanzi a detto giudice (e con l'aggiunta che anche l'atto amministrativo illegittimo e dannoso divenuto inoppugnabile può dare luogo alla tutela risarcitoria innanzi al GA), non si è avuta una semplice estensione della tutela propria dei diritti soggettivi agli interessi legittimi (ossia la c.d. risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, come si era cominciato a dire e come tutt'oggi suole ripetersi), ma in realtà, nella sostanza, è venuta meno la stessa distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi sul piano della tutela (risarcitoria: per equivalente e/o reintegratoria), nel senso che "in rapporto alla tutela risarcitoria, è venuta meno sul piano del diritto sostanziale la differenza tra le situazioni che nell'ordinamento trovano protezione. L'evoluzione dell'ordinamento ha cioè condotto ad omologare gli interessi legittimi ai diritti quanto al bagaglio delle tutele" (cfr. la motivazione di Cass. civ., ss.uu., n. 13659/06 cit.).

X

una costituzione di parte civile nel processo penale finalizzata ad una tutela risarcitoria rientrante nella giurisdizione del GA. Vero è che le norme del cpp sulla costituzione di parte civile sono state emanate (prima delle succitate sentenze delle ss.uu. della SC del 1999 e prima dell'entrata in vigore della L. n. 205/2000) quando ancora la risarcibilità degl'interessi legittimi appariva come un qualcosa d'impensabile. Però è parimenti vero che dette norme del cpp sono state strutturate in maniera tale da non poter essere estese ad azioni risarcitorie esperibili innanzi a giurisdizione diversa da quella ordinaria. Gli artt. 74 e ss. cpp, difatti, sono stati inequivocabilmente e testualmente strutturati e modellati con riferimento alla "azione civile" (cfr. es. artt. 74, 75 ecc.), alla "azione civile proposta davanti al giudice civile" e che in certi casi "prosegue in sede civile" mentre in altri "il processo civile è sospeso" (cfr. es. art. 75, 1°, 2° e 3° co.; e v. pure il riferimento al "giudice civile" di cui all'art. 539 cpp). Il che non permette di superare, in via ermeneutica, questo ostacolo. Sarà, semmai, il legislatore a doversi porre il problema (ossia il problema della costituibilità di una parte nel processo penale anche al fine dell'azione risarcitoria rientrante nella giurisdizione del GA), anche in rispondenza, a questo punto, ai precetti costituzionali in tema di diritto di azione e di tutela giurisdizionale (spec. artt. 24 e 113 Cost.).

Tuttavia, quanto sopra non risulta sufficiente a poter ammettere, allo stato,

Ed allora, si torna al problema cui si faceva precedentemente riferimento, ossia di quale sia la giurisdizione competente a vagliare la pretesa risarcitoria nei confronti del Comune di San Giuliano, di cui è processo, perché, ove si ritenga che detta giurisdizione appartenga al GA, la costituzione di parte civile nei confronti del Comune risulterebbe



inammissibile e quest'ultimo dovrebbe essere spogliato, anche d'ufficio (trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 37 cpc, sia pure coi temperamenti introdotti da Cass., ss.uu. civ., 9/10/2008, n. 24833), della veste di responsabile civile.

Sul punto, questa Corte aderisce al primo dei due indirizzi delle ss.uu. della Cassazione, cui si faceva più sopra riferimento, ossia a quello espresso da Cass., ss.uu., ord. 8/3/2006, n. 4908, Cass., ss.uu., 8/11/2006, n. 23735 e Cass., ss.uu., ord. 19/4/2007, n. 9322. D'altronde, ove anche si aderisse invece all'indirizzo di Cass., ss.uu., 28/12/2007, n. 27187, resterebbe da dire che la materia di cui si discute nella presente fattispecie non è tanto quella dell'edilizia in sé (rientrante, come già si è visto, nella giurisdizione esclusiva del GA), quanto, in via diretta, quella della sicurezza delle persone quale riflesso della sicurezza degli edifici, ossia della tutela diretta del diritto alla salute intesa quale tutela del diritto all'integrità psicofisica e del diritto alla vita stessa delle persone e quindi, in ultima analisi, del rispetto della regola del neminem laedere, il che incardina per l'appunto la giurisdizione del giudice ordinario e rende ammissibile sia l'attribuzione della veste di responsabile civile al Comune di San Giuliano che la costituzione di parte civile nei suoi confronti. L'anzidetta materia, connessa alla tutela del diritto alla salute ed alla vita stessa, risulta difatti prevalente rispetto a quella dell'edilizia; né varrebbe replicare che (come sostiene in motivazione Cons. Stato, ad. plen. 22/10/2007, n. 12) la stessa legge n. 205/2000 ha espressamente demandato al GA all'art. 3, 1° co. la tutela cautelare in materia di "diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero altri beni di primario rilievo costituzionale", perché qui si fa riferimento ad una tutela di tipo solo cautelare e peraltro connessa alla lesione di interessi legittimi,



mentre nel caso di specie si sta trattando di un'azione ordinaria e di una lesione di diritti soggettivi. E, nonostante il fatto che la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi sia venuta meno in termini di tutela (v. supra), nel Cap. XI (par. n. 8) si è già spiegato come, de iure condito, detta distinzione permanga e sia tuttora alla base, per l'appunto, del riparto di giurisdizione (salvi i casi di giurisdizione esclusiva) tra GO e GA, costituzionalmente previsto. In senso conforme a quanto si va qui sostenendo si è posta pure del resto, da ultimo, la recentissima Cass., ss.uu., 15/1/2009, n. 794, in materia di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da danno alla salute o esistenziale, sostenendo la giurisdizione del GO alla luce (cfr. spec. la relativa motivazione) della natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere in giudizio e della natura meramente inibitoria della tutela innanzi al GA prevista dall'art. 7, co. 12 D.Lgs. n. 74/92 (successivamente art. 26, co. 13 del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005, poi art. 27, co. 14 stesso Codice, come introdotto dal D.Lgs. n. 146/2007, attuativo della direttiva 2005/29/CE).

Anche se si aderisse all'indirizzo di Cass., ss.uu., n. 27187/2007 (cui questa Corte peraltro, come ripetesi, <u>non</u> aderisce, condividendo invece l'altro già menzionato indirizzo delle ss.uu. della SC), ciò cui dunque nella specie deve guardarsi non è la materia dell'edilizia in sé (rientrante nella giurisdizione esclusiva del GA), bensì quella della sicurezza in connessione diretta col diritto alla salute della persona umana.

La giurisdizione appartiene dunque, a giudizio di questo Collegio, al giudice civile (questa essendo la sede del *separato giudizio* di cui si diceva), il che rende ammissibile in questa sede la costituzione di parte civile nei confronti

del Comune di San Giuliano e, per converso, la sua presenza nel processo in qualità di responsabile civile.

2) La responsabilità civile a carico degli imputati

Della responsabilità solidale di tipo risarcitorio a carico degli odierni imputati (eccetto l'Uliano) si è già parlato nei vari Capitoli ad essi specificamente dedicati (Cap. XXIV, n. 4; XXV, n. 3; XXVI, n. 3), cui si rinvia sul punto.

Qui va solo precisato, quanto al sindaco Borrelli, al tecnico comunale/responsabile del procedimento Marinaro ed al progettista/direttore dei lavori La Serra (quest'ultimo temporaneamente inserito quale DL nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa: cfr. es. Cass., ss.uu., 2/12/2008, n. 28537), che il funzionario risponde verso il danneggiato solo nei casi di dolo o colpa grave da parte sua, stante il disposto degli artt. 22 e 23 DPR n. 3/1957 sugli impiegati civili dello Stato (e sempre che non ricorrano circostanze giustificatrici, quali ad esempio quelle di cui agli artt. 29, 28 e 18, 2° co. DPR cit.), esteso anche ad altri pubblici dipendenti (non a tutti), tra i quali (ex art. 93 D.Lgs. n. 267/2000) gli stessi amministratori ed il personale degli enti locali.

L'accertamento dell'elemento soggettivo costituisce, comunque, una questione di merito e non di giurisdizione e, nel caso di cui è processo, nel corso di tutta la presente sentenza (e spec. nel Cap. XXIII, n. 3, lett. b) si sono già illustrate le molteplici e gravi condotte colpose, sia commissive che omissive, a carico degl'imputati e si è già spiegato come detta colpa sia di grado elevato e quindi grave, molto prossima alla soglia della colpa cosciente.



C'è solo da aggiungere che, come già illustrato nel precedente paragrafo, gl'imputati di cui trattasi non hanno posto in essere la loro condotta colposa come semplici privati e per finalità strettamente personali ed egoistiche o comunque al di fuori di ogni collegamento (neppure con nesso di occasionalità necessaria) con le attribuzioni loro affidate, ma l'hanno posta in essere, come ripetesi, quali suoi organi ed anche attraverso l'adozione (o mancata adozione) di appositi e molteplici atti amministrativi, per cui non si è determinata alcuna c.d. *frattura* del rapporto organico ed anche la PA deve rispondere solidalmente del loro operato (cfr. es. Cass., III, 30/1/2008, n. 2089; Cass., III, 18/3/2003, n. 3980; Cass., III, 22/5/2000, n. 6617; Cass., III; 6/12/96, n. 10896; Cass., III, 17/12/96, n. 7631).

Orbene, al riguardo deve segnalarsi, per completezza (ma anche qui questa Corte, a differenza di quanto normalmente accade, deve prendere specificamente posizione sulla questione dell'individuazione della sede del separato giudizio, per quanto si dirà oltre), che, secondo Cons. Stato, VI, 23/6/2006, n. 3981, nei confronti del funzionario sussisterebbe la giurisdizione del GA "quando il danno richiesto sia diretta conseguenza di una illegittimità provvedimentale e non derivi da meri comportamenti dei pubblici dipendenti"; in tal caso, nella giurisdizione del GA rientrerebbe la pretesa risarcitoria nei confronti sia della PA che del funzionario. A supporto di questa tesi, la citata sentenza porta una serie di argomenti, tra cui non un motivo di connessione (perché, come concordemente affermano anche le ss.uu. della SC, la giurisdizione non può essere condizionata da ragioni di connessione, salvo che non sia lo stesso legislatore a prevederlo), ma l'esigenza di consentire che una responsabilità solidale (solidarietà che

ai sensi dell'art. 22 DPR n. 3/57 è l'azione risarcitoria nei confronti del funzionario a poter essere esercitata "congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione") possa venire accertata in una medesima sede, l'esigenza della concentrazione dei processi e quella di evitare possibili contrasti di giudicati, oltre che il disposto dell'art. 22 DPR n. 3/57 (che prevede la possibilità di esercizio congiunto dell'azione nei confronti del funzionario e della PA) e dell'art. 35 D.Lgs. n. 80/98 (che non limita la giurisdizione del GA alle domande proposte nei confronti della sola PA). Ciò detto, Cons. Stato, n. 3981/2006 cit. aggiunge che la responsabilità dei pubblici dipendenti va riferita sia agli atti lesivi di diritti soggettivi che a quelli lesivi di interessi legittimi (contra, cfr. peraltro Cons. Stato, n. 4153/2005, che la limita solo ai primi), dovendosi leggere in chiave storica il riferimento dell'art. 28 Cost. e dell'art. 23 (non, peraltro, dell'art. 22) DPR n. 3/57 ai soli diritti soggettivi e dovendosi condividere l'indirizzo di Cass., ss.uu., n. 500/1999 che ha esteso il concetto d'ingiustizia del danno anche alla lesione degl'interessi legittimi. Ed aggiunge, altresì, che, ai fini del risarcimento del danno, dovendo accertarsi la sussistenza del requisito dell'elemento soggettivo (oltre che del danno ingiusto e del nesso causale tra la condotta e l'evento), questo va diversamente valutato per la PA e per il

funzionario e comunque non può (come già esattamente affermato pure da

Cass., ss.uu., n. 500/99) ricavarsi ex se dalla semplice illegittimità dell'atto.

Rispetto alla PA/apparato, tanto più in presenza di atti vincolati,

dall'illegittimità dell'atto può ricavarsi una presunzione semplice di colpa

pervero, ai sensi dell'art. 28 Cost., si ha nel senso che la responsabilità civile

del funzionario "si estende allo Stato e agli enti pubblici" -per cui, secondo

taluni, non si sarebbe in presenza di una solidarietà in senso tecnico-, mentre

D

ex artt. 2727 e 2729 cc, spettando alla PA dimostrare che si è trattato eventualmente di un errore scusabile (ad es. in dipendenza di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, o di formulazione incerta di norme poco chiare da poco entrate in vigore, o di rilevante complessità del fatto, o di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, o di illegittimità derivante dalla successiva dichiarazione d'incostituzionalità di una norma). Rispetto alla responsabilità del funzionario, invece, a carico del danneggiato si richiede di assolvere in maniera più pregnante all'onere probatorio in ordine alla dimostrazione dell'elemento soggettivo (peraltro in tal caso di regola limitato al dolo o alla colpa grave). Così, nel caso concreto sottoposto al suo esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la colpa in capo alla PA (perché la norma di legge male applicata era stata emanata da oltre un anno, la sua interpretazione appariva chiara e sulla stessa era intervenuta una Circolare ministeriale interpretativa ancor prima dell'emanazione dell'atto illegittimo), ma ha negato la colpa in capo al funzionario (perché il proprio ufficio non lo aveva messo a conoscenza della menzionata Circolare interpretativa e la mancata sua conoscenza di tale atto non poteva integrare colpa grave).

Se questa tesi venisse condivisa, si riaffaccerebbe non solo la questione dell'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti del Comune e l'inammissibilità della presenza di quest'ultimo quale responsabile civile nel presente processo (di cui si è già trattato nel precedente paragrafo), ma, sempre per quanto esposto nel precedente paragrafo, diverrebbe inammissibile anche la costituzione di parte civile nei confronti degli stessi imputati Borrelli, Marinaro e La Serra, parimenti



rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 37 cpc (sia pure coi temperamenti introdotti da Cass., ss.uu. civ., 9/10/2008, n. 24833).

Tuttavia, mentre da un lato si è già ampiamente spiegato, nel precedente paragrafo, come questa Corte, tra i due indirizzi delle ss.uu. della SC, aderisca a quello che riporta nel caso di specie la responsabilità risarcitoria della PA e cioè del Comune nella giurisdizione del GO (e non del GA), dall'altro lato c'è da aggiungere che il sovraesposto indirizzo del Consiglio di Stato è rimasto non solo alquanto isolato nella stessa giurisprudenza amministrativa, ma, soprattutto, non viene condiviso dalla Corte di Cassazione.

In proposito, Cass., ss.uu. n. 4591/2006 (in materia di danni conseguiti ad un'illegittima tardiva assunzione in servizio presso la CCIIAA di Campobasso) aveva affermato, anche sulla scorta di altri precedenti giurisprudenziali, tra cui Cass., ss.uu., n. 113/99, la giurisdizione del GO sulle domande di risarcimento dei danni "che deriverebbero da comportamenti arbitrari o comunque illegittimi" del funzionario. Sennonché, questo indirizzo, laddove fa appunto riferimento ai comportamenti arbitrari del funzionario (o, come si legge nella citata Cass., n. 113/99, al suo "comportamento arrogante, arbitrario e volutamente pretestuoso"), parrebbe correlabile piuttosto all'ipotesi in cui si sia verificata una frattura del rapporto organico, mentre, nel caso su cui verte il presente processo, questa frattura è mancata, come si è già spiegato.

Da parte sua, Cass., ss.uu., ord. 13/6/2006, n. 13659 (e da ultimo v. pure, conformemente, Cass., ss.uu., 5/3/2008, n. 5914) afferma invece con chiarezza che il GO ha giurisdizione sul piano della tutela risarcitoria nei confronti del funzionario resosi responsabile della condotta pregiudizievole



innanzi al GA (alla cui base vi è un'attività provvedimentale o comunque un comportamento materiale della PA/Autorità), per le quali dunque la tutela risarcitoria nei confronti della PA spetta solo alla giurisdizione del GA. Si legge tra l'altro nella motivazione di Cass., ss.uu. n. 13659/2006 che, al fine della soluzione del problema processuale, non rileva neppure stabilire se il funzionario "abbia agito quale organo dell'Università, ovvero, a causa del perseguimento di finalità private, si sia verificata la c.d. 'frattura' del rapporto organico. Nell'uno, come nell'altro caso, l'azione risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio e, quindi, nei confronti di un soggetto privato, distinto dall'amministrazione, con la quale, al più, può risultare solidalmente obbligato (art. 28 Cost.)". Né potrebbe sostenersi che sia il GA ad avere giurisdizione in simili ipotesi anche nei confronti del funzionario quale organo della PA, perché, come prosegue sempre la SC cit., "l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una pubblica amministrazione, o soggetti ad essa equiparati" (es. concessionari di pubblici servizi). Quest'ultimo principio "ha trovato specifica applicazione per il caso di pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario cui era imputata l'adozione di un provvedimento illegittimo (Cass., S.U., 3357/1992)", in cui è stata appunto ritenuta la giurisdizione del GO.

per il privato, giurisdizione altresì sussistente in tutte le materie giustiziabili

Certo, quanto sopra potrebbe all'atto pratico condurre in certi casi ad un'indebita duplicazione di liquidazioni risarcitorie in ordine ad un medesimo evento dannoso (da parte del GA a carico della PA e da parte del GO a carico del funzionario), problema che, allo stato, né il legislatore e né la giurisprudenza paiono essersi posti concretamente. Ma questo è un altro



discorso, che oltre tutto non interessa il caso di cui è processo perché nel presente caso, come ripetesi, questa Corte di Appello ritiene che la materia de qua sia (e debba essere) giustiziabile innanzi al GO anche rispetto alla PA. Dal che consegue, a maggior ragione, la giurisdizione del GO anche rispetto al funzionario e, di conseguenza, risultano ammissibili le costituzioni di parte civile nel presente processo penale nei confronti degl'imputati di cui trattasi.

3) L'infondatezza delle pretese di merito sia dello Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile che del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica



Con memoria depositata il 3/3/2006 (contenuta nel Faldone n. 5), lo Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica si sono costituiti in I° grado parti civili nel presente procedimento penale a mezzo della locale Avvocatura dello Stato, chiedendo, "alla luce dell'illegittimo depauperamento del Dipartimento attore e del pregiudizio non patrimoniale subito anche dall'Amm.ne dell'Istruzione ... che all'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti segua la condanna dei medesimi alle sanzioni penali di legge ed altresì ai risarcimenti, rimborsi e restituzioni per i motivi sopraindicati, con le conseguenziali pronunce in ordine a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese".

Sia nell'anzidetta memoria che all'udienza del 10/3/2006, la parte aveva altresì richiesto tra l'altro l'esclusione dal processo del Ministero (M.I.U.R.)

quale responsabile civile con sua (oltre che della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile) ammissione quale parte civile ed il Tribunale, con ordinanza in pari data, aveva accolto dette richieste (in particolare, quanto all'esclusione quale responsabile civile, per motivi di rito e cioè per la mancata evocazione del MIUR nel processo all'epoca dell'incidente probatorio). L'anzidetta ordinanza è stata poi impugnata in questa sede.

Dovendosi rigettare quest'ultima impugnazione, per i motivi già esposti nel Cap. XI (par. n. 3, cui si rinvia ad evitare ripetizioni), deve qui verificarsi la fondatezza o meno delle predette richieste di merito, esaminandole separatamente.

Quanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile, nella causa petendi della citata memoria di prime cure essa aveva avanzato una richiesta di € 15.792.051,96 a titolo di spese sostenute, come da allegata documentazione, "per la realizzazione della struttura provvisoria adibita a Scuola in San Giuliano di Puglia -e per le connesse attività strumentali: occupazioni, espropriazioni ecc.-"; nel petitum, come si è detto, ne aveva poi chiesto la liquidazione a titolo di "risarcimenti, rimborsi e restituzioni per i motivi sopraindicati". Nell'atto di appello presentato in questa sede, l'Avvocatura ha invece ridotto la predetta richiesta a complessivi € 13.975.438,69, di cui € 863.071,23 per la realizzazione della scuola temporanea ed € 13.112.367,46 per la realizzazione della nuova scuola, chiedendone espressamente la liquidazione a titolo di "richiesta risarcitoria" (cfr. pag. 57 dell'appello cit.).



allora bisognava porsi d'ufficio il problema se la tardiva classificazione sismica (di cui si dirà pure nel Cap. XXIX) del Comune di San Giuliano di Puglia da parte del danneggiato/creditore (lo Stato) potesse avere integrato un concorso di quest'ultimo con i danneggianti/debitori (ossia con gl'imputati, oltre che con lo stesso Comune quale responsabile civile) nella causazione dell'evento dannoso ai sensi del comb. disp. degli artt. 2056 e 1227, 1° co. cc, essendo tale questione rilevabile anche d'ufficio dal giudice (e quindi, nel presente processo penale, pure indipendentemente dalla presenza del danneggiato/creditore/parte civile in veste -anche, sempre che la doppia veste fosse in questa sede ammissibile- di responsabile civile), a differenza di quella di cui al 2° co. dell'art. 1227 cc (Cass. civ., 2/3/2007, n. 4954; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27123; Cass. civ., 12/3/2004, n. 5127; Cass. civ., 22/8/2003, n. 12352; Cass. civ., 28/4/2002, n. 5024; Cass. civ.,

Orbene, se effettivamente si fosse stati in presenza di un danno risarcibile,

Senonché, nel caso di specie non si è in presenza di alcun *danno ingiusto* ex artt. 2043 e ss. di natura patrimoniale, di cui lo Stato abbia risentito o potesse risentire a seguito della commissione dei reati in contestazione, dato che la scuola, come già spiegato nel primo paragrafo di questo Capitolo e come sostiene la stessa Avvocatura dello Stato (cfr. spec. la sua memoria depositata in questa sede il 2/2/09), era di proprietà del Comune, sicché il suo crollo non ha né può avere in alcun modo leso il patrimonio (inteso in senso ampio e cioè come comprensivo del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile) dello Stato.

19/11/98, n. 11654; Cass. civ., 22/5/86, n. 3408).

Casomai, lo stanziamento delle dedotte somme a seguito del crollo della scuola, al fine di realizzare altra scuola temporanea e poi quella definitiva,

avrebbe potuto essere indennizzato a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 ce-e-quindi di *"restituzioni"* ex art. 74 cpp.

Sotto quest'ultimo profilo, però, c'è da rilevare che, mentre la sia pur generica richiesta di cui al *petitum* di I° grado avrebbe potuto essere interpretata come comprensiva anche dell'anzidetta domanda (sulla base del suo riferimento all'"illegittimo depauperamento" ed ai "rimborsi e restituzioni"), in questa sede l'Avvocatura dello Stato ha espressamente qualificato la sua domanda come "richiesta risarcitoria" e così, del resto, la spiegata azione risulta anche giuridicamente qualificabile sulla base del complessivo contenuto dell'atto di appello. Atto di appello che, poi, trova riscontro sotto il presente profilo risarcitorio nella domanda dei "risarcimenti" di cui al petitum della menzionata memoria di I° grado.

Di conseguenza, un'eventuale azione di arricchimento senza causa non può qui essere accolta, perché mai spiegata o, comunque, perché, se spiegata in I° grado (unitamente o alternativamente a quella risarcitoria), non reiterata nel presente grado ed anzi implicitamente rinunciata in quanto espressamente sostituita con quella risarcitoria già spiegata pure in prime cure.

D'altra parte, se anche un'azione di arricchimento senza causa fosse stata ammissibilmente reiterata in questa sede, la stessa si sarebbe dovuta rigettare nel merito, in primo luogo perché l'azione restitutoria non era nella fattispecie correlabile alla commissione in sé dei reati di cui alla rubrica, avendo lo Stato per sua libera scelta deciso di realizzare una struttura temporanea e poi la nuova scuola dopo la commissione di detti reati; sicché l'azione di arricchimento, in quanto non direttamente connessa ai reati in contestazione, avrebbe dovuto essere esercitata in separata sede. E, in



secondo luogo, perché, ammesso e non concesso che l'azione restitutoria fosse stata esercitabile in questa sede, lo Stato non ha dimostrato né chiesto di dimostrare in alcun modo l'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti (tra cui, ad es., quello del riconoscimento anche implicito dell'*utilitas*, ecc.) che ne dimostrassero la fondatezza.

In definitiva, la domanda della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile va rigettata.

Per ciò che concerne il MIUR, l'appellante Avvocatura ha chiesto in questa sede il risarcimento del danno non patrimoniale in suo favore. Non è chiaro se la richiesta risarcitoria a questo titolo (non patrimoniale) fosse stata formulata in I° grado anche in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile, ma sta di fatto che, in questa sede, lo è stata, come ripetesi, solo in favore del MIUR (cfr. pag. 58 dell'atto di appello).

Inoltre, a differenza di quanto il Tribunale opina nella citata ordinanza del 10/3/06 (allegata al relativo verbale di udienza del fascicolo d'ufficio n. I del Tribunale, inserito nel Faldone n. 30), il MIUR non aveva chiesto nel precedente grado, né nella dichiarazione di costituzione di parte civile depositata il 3/3/06 e neppure all'udienza del 10/3/06, alcun danno per la perdita della docente deceduta a seguito del crollo (la povera Carmela Ciniglio). Lo stesso riferimento dell'Avvocatura dello Stato a questa docente, di cui al verbale dibattimentale di udienza del 10/3/06, è volto espressamente a far valere l'asserita qualità di persona offesa dello Stato (qualità peraltro incontestatamente poi negatale dal Tribunale). In ogni caso, nessuna richiesta è stata al riguardo formulata in questa sede di appello.


Tornando al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del MIUR,
-lo stesso viene chiesto in questa sede (come già nella precedente) per una
supposta sua lesione del diritto all'immagine.

Sennonché, essendo pacificamente la scuola crollata di proprietà del Comune, tenuto anche alla sua custodia ed alla vigilanza sulla sua sicurezza, come già spiegato nel primo paragrafo del presente Capitolo e come sostiene la stessa Avvocatura dello Stato (cfr. spec. la sua memoria depositata in questa sede il 2/2/09), nessun danno all'immagine può essere derivato a chi proprietario non ne era, né era tenuto alla sua custodia e neppure alla vigilanza sulla sua sicurezza. Danno di cui è mancata qualsivoglia prova sia nell'an che nel quantum e che, per quanto appena esposto, non risulta neppure presumibile in alcun modo.

Anche questa domanda risarcitoria dell'Avvocatura dello Stato, perciò, va rigettata.

Ultronea (pure alla luce del presente rigetto) è poi la richiesta della parte (cfr. Cap. VI) di procedere in questa sede alla correzione dell'errore materiale dell'impugnata sentenza.

Le spese processuali del doppio grado relative alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato vanno equamente compensate tra le parti, stante da un lato l'accoglimento delle sue domande in rito (ammissione della costituzione della parte civile sia della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile che del MIUR e conferma dell'esclusione di quest'ultimo quale responsabile civile) e, dall'altro lato, il rigetto delle sue domande di merito.



4) <u>La mancata spettanza del risarcimento dei danni in favore di</u> Tomaro Anna Antonietta

Anna Antonietta Tomaro, difesa in I° grado dall'avv. De Benedictis, non rassegnò in quella sede le conclusioni. Inoltre, la stessa, seppur citata in questo grado, vi è rimasta assente. Per cui, la sua costituzione di parte civile deve intendersi revocata e nulla può esserle liquidato a titolo di danni né di spese, ferma restando la possibilità di esercizio dell'azione in sede civile da parte sua, ai sensi dell'art. 82 cpp.

5) La spettanza del risarcimento dei danni e delle spese processuali del doppio grado in favore della parte civile non appellante "Cittadinanzattiva-ONLUS"

Nel Capitolo XI (par. n. 8), si è già risolta positivamente la questione relativa all'ammissione della costituzione di parte civile nel presente processo penale dell'ente esponenziale "Cittadinanzattiva-ONLUS", per cui, ad evitare ripetizioni, si rinvia al riguardo a tutto quanto già ampiamente esposto.

Oltre che ammissibilmente proposta, la pretesa risarcitoria dell'ente in questione risulta anche fondata.

Al riguardo, sempre nel Cap. XI (sub n. 8) si è già illustrato come, a giudizio di questa Corte di Appello, mentre il "riconoscimento" dell'associazione ambientalista ex art. 13 cit. unitamente al suo scopo costituiscono condizioni sufficienti ai fini (non solo dell'intervento, ma anche) della costituzione di parte civile nel processo penale, tutti gli altri profili (effettività del perseguimento di detto scopo da parte dell'associazione, sua



stabilità, partecipazione alla stessa di un numero significativo di associati, suo radicamento nel territorio) attengono all'effettiva sussistenza del diritto al risarcimento del danno come integrato dalla lesione del diritto soggettivo assoluto *iure proprio* della personalità dell'associazione e del diritto soggettivo assoluto all'ambiente di cui essa è portatrice esponenziale. Si tratta, insomma, di profili connessi al merito e cioè alla fondatezza della domanda.

In particolare, va ribadito a questi fini che, ai sensi dell'art. 1, 1° co. del suo prodotto statuto, tra le finalità statutarie di detto ente vi è quella della "tutela ... della salute e della sicurezza individuale e collettiva" (scopo, questo, tra l'altro conforme a quello per il quale è avvenuta l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 L. n. 281/98). E la tutela della salute, sotto il profilo (che qui interessa) della sicurezza, si esplica innanzi tutto attraverso la tutela del diritto alla vita ed all'incolumità psicofisica della persona umana (art. 32 Cost.).

L'ente in questione ha altresì dimostrato, sempre attraverso la produzione (avvenuta sin dal I° grado) del suo statuto, di essere un'associazione di carattere nazionale, ma articolata anche a livello regionale (cfr. artt. 1, 3° co. e 10 e ss. dello statuto), all'uopo dotata di segretari regionali cui compete tra l'altro (in concorso o in alternativa col segretario generale, sentita la competente rete di cui all'art. 5) il potere di agire in giudizio ai sensi degli artt. 13 e 1, 3° co. dello statuto. Di fatto, il segretario regionale per il Molise è il commissario straordinario, avv. Mescia, nato a Campobasso ed ivi residente (come da atto di costituzione di parte civile), in persona del quale

l'associazione "Cittadinanzattiva-ONLUS" si è per l'appunto costituita



parte civile nel presente processo penale (il suo atto di costituzione di parte civile di l' grado è contenuto nel Faldone n. 5).

Il medesimo ente ha dimostrato documentalmente sin dal precedente grado del giudizio (cfr. i relativi documenti, come inseriti nel Faldone 8), inoltre:

- di avere redatto proprio per la Regione Molise il progetto "Impararesicuri" (che ha anche prodotto) a firma del menzionato Mescia, finalizzato tra l'altro a "favorire la diffusione ed il radicamento della cultura della sicurezza", a "creare un percorso di sensibilizzazione capillare di cittadini, genitori e personale della scuola", a "contribuire all'accelerazione della messa in sicurezza degli edifici scolastici molisani", ecc.;
- di avere redatto il prodotto rapporto "Scuola sicura" per l'anno scolastico 2001-2002, monitorando numerose scuole di vari ordini e gradi (ivi comprese quelle elementari e medie) del nord, centro e sud Italia;
- di avere organizzato la manifestazione itinerante "Obiettivo barriere", che ha anche ottenuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;
- di avere stampato apposite locandine in occasione della II[^] giornata della sicurezza nelle scuole, dal titolo "Cosa fare per uscire dalla scuola in caso di pericolo" (ivi comprese le ipotesi di terremoti o incendi);
- di avere predisposto il "III" rapporto nazionale sulla sicurezza degli edifici scolastici", dal titolo "La scuola di sicurezza".

Da tutti i molteplici e significativi elementi, risulta come, in capo all'associazione "Cittadinanzattiva", siano presenti (oltre che l'iscrizione

nell'elenco di cui all'art. 5 L. n. 281/98 che, unitamente al suo scopo specifico, stando a Cass., n. 35393/2008 cit. ne determina la legittimazione ad agire), anche una serie di specifici elementi ulteriori (cui fa riferimento Cass., n. 20681/2007 cit.), quali: il suo scopo, specificamente correlato alle finalità statutarie di tutela della salute e della sicurezza individuale e collettiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, 2° co. L. n. 281/98 già menzionato; la effettività del perseguimento di detto scopo, come da iniziative, pubblicazioni, progetti e riconoscimenti ufficiali dianzi menzionati; la sua stabilità, essendo stata essa costituita, sia pure con diversa denominazione (poi variata il 1°/8/2000 e quindi in tempo non sospetto), sin dal 3/4/81 e dunque non essendo stata certamente costituita solo in vista del presente processo; la notoria partecipazione al M.F.D. oggi "Cittadinanzattiva" di un numero significativo di associati; la sua localizzazione territoriale, ossia il suo radicamento (attraverso la propria articolazione regionale) nel territorio interessato dalla lesione, nel quale territorio essa, come si è visto, ha intrapreso anche apposite iniziative a tutela specifica della sicurezza nelle scuole e redatto progetti a firma del suo segretario regionale, a sua volta nato e residente in loco.

In definitiva, l'associazione "Cittadinanzattiva-ONLUS", nella sua articolazione regionale molisana, come legalmente rappresentata dal suo segretario regionale, ha sicuramente diritto ad ottenere il chiesto risarcimento del danno non patrimoniale.

Danno che le è stato cagionato dalle molteplici e gravi violazioni, approfonditamente vagliate e positivamente verificate in tutto il corso della presente sentenza, dei divieti imposti dalla legge a tutela della pubblica

incolumità e della stabilità delle costruzioni, ossia, in ultima analisi, a tutela della sicurezza e quindi della salute, dell'incolumità e della stessa vita dei consociati stanziati nel territorio in cui è radicato l'ente esponenziale attraverso la sua articolazione regionale.

Il danno in questione va dunque riconosciuto e liquidato a "Cittadinanzattiva" sotto il duplice profilo cui fa condivisibilmente riferimento la più recente ed affermata giurisprudenza della SC (es. Cass., n. 35393/2008 cit.: cfr. sempre Cap. XI), e, cioè, <u>sia</u> come titolare di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle sue finalità statutarie e <u>sia</u> come ente esponenziale dei diritti assoluti alla salute ed alla sicurezza.

Considerato che le prove acquisite non consentono, allo stato, la liquidazione del danno nel *quantum*, detta liquidazione equitativa va rimessa a separato giudizio, tenuto conto di quanto su questo punto specifico (ossia sulla sede di questo *separato giudizio*) si è ampiamente già illustrato nel primo e secondo paragrafo del presente Capitolo.

Gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli, in solido fra loro e con il responsabile civile, vanno altresì condannati al pagamento delle spese processuali del doppio grado di questo processo sostenute dalla parte civile costituita non appellante in discussione, difesa dall'avv. Vittorio Piccirillo, spese che vanno liquidate in complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), dovendosene imputare i 2/3 al giudizio di Iº grado ed 1/3 al presente grado del giudizio e, per ciascun grado, la metà a titolo di onorario e l'altra metà a titolo di diritti e spese vive, oltre quanto dovuto per legge.

6) La spettanza del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della provvisionale e delle spese processuali del doppio grado in favore delle restanti costituite parti civili appellanti e non appellanti

Alle restanti costituite parti civili appellanti e non appellanti spetta il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, cui vanno condannati gl'imputati (eccettuato l'Uliano) solidalmente tra loro e con il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia. Quanto alla prova degli stessi, il decesso delle 28 vittime del crollo è un dato del tutto pacifico e fuori discussione, laddove anche le lesioni a carico degli altri 39 soggetti di cui al capo B della rubrica, le spese documentate ed i relativi rapporti di parentela tanto con le vittime che con i feriti delle parti civili presenti nel processo risultano ampiamente dimostrati dalla copiosa documentazione appositamente prodotta dai difensori di ciascuna delle costituite parti civili o comunque esistente in atti, come inserita nei vari Faldoni del processo e particolarmente nei Faldoni nn. 6, 7, 9, 14, 32.

Documentazione, questa, di carattere anche sanitario (ivi incluse le prodotte CTP), la quale risulta del tutto idonea a fornire la sicura prova dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, risentiti dai danneggiati e che trova piena conferma e riscontro anche nella CT/PM, a cura del prof. Strada e della dott.ssa Laviola (inserita nel Faldone n. 10).

Anzi, rispetto all'entità delle lesioni riportate da molti tra i feriti ed alla durata dei giorni di malattia, come accertati nella suddetta CT/PM ed esposti al capo B della rubrica, l'anzidetta documentazione sanitaria prodotta dalle parti civili comprova anche un aggravamento di detta entità e durata.

Per il resto, lo stretto legame parentale porta a ritenere la sicura sussistenza del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc a carico anche delle costituite parti civili che non hanno risentito direttamente di una lesione sotto il profilo fisico e/o psicofisico (biologico).

Quanto sopra, in ordine alla specifica e copiosa documentazione appositamente prodotta dai difensori di ciascuna delle costituite parti civili o comunque esistente in atti, con riferimento sia ai legami parentali con le vittime e con i feriti che alle lesioni di cui si diceva (per quanto riguarda i feriti), è stato riscontrato dalla Corte, con specifico riferimento a ciascuna delle costituite parti civili appellanti e non appellanti e, cioè, passandole in rassegna una per una, a Vassalli Remo e Licianci Michelina, prossimi congiunti di Vassalli Martina e costituiti parti civili anche per Vassalli Alessia; Occhionero Michele (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su Occhionero Giuseppe) e Lafratta Giulietta, prossimi congiunti Occhionero Luigi; Francario Vincenzo e Ferrucci Adriana, prossimi congiunti di Francario Lorenzo e costituiti parti civili anche per Francario Raffaele e Francario Margherita; Riggio Ciro e Di Stefano Maria Ermelinda, prossimi congiunti di Riggio Luca e Riggio Gianmaria); Nardelli Arturo e Di Fiore Elena, prossimi congiunti di Nardelli Giovanna, costituiti parti civili anche per Nardelli Marilena e Nardelli Aurelio; Colantuono Michele e Di Pietro Rosina, prossimi congiunti di Colantuono Maria; Picanza Raffaele e Di Cesare Rosalba, prossimi congiunti di Picanza Maria Celeste e Picanza Valentina; Nardelli Giacomo e Barbiero Anna, prossimi congiunti di Nardelli Gianni e costituiti parti civili anche per Nardelli Crisante e Nardelli Carmela; Ianiri Pietro Antonio e Ceresetto Anna, prossimi congiunti di Ianiri Valentina, costituiti parti civili anche per Ianiri Maria e



congiunti di Di Cera Sergio); Astore Felice e Robecchi Natalina, prossimi congiunti di Astore Antonio, costituiti parti civili anche per Astore Anna; Morelli Giovanni Antonio e Di Stefano Antonia, prossimi congiunti di Morelli Morena, costituiti parti civili anche per Morelli Nicola; Iacurto Lino e Barbieri Maria Luisa, prossimi congiunti di lacurto Paolo Romano, Di Renzo Giovanni e Pistilli Caterina, prossimi congiunti di Di Renzo Maria, costituiti parti civili anche per Di Renzo Antonio; Di Renzo Raffaele e Tamaro Loredana, prossimi congiunti di Di Renzo Antonio, costituiti parti civili anche per Di Renzo Giuliana e Di Renzo Liliana; Lafratta Giuliano e Lafratta Maria Antonietta, prossimi congiunti di Lafratta Domenico; Buonagurio Vincenzo e Gentile Giulia, prossimi congiunti di Buonagurio Michela, costituita parte civile anche per Buonaugurio Antonella; Iacurto Amedeo Giuseppe e Cerri Antonietta, prossimi congiunti di Iacurto Luca; De Lisio Nunzio e Gentile Felicetta Antonietta, prossimi congiunti di De Lisio Melissa; Picanza Paolo e Ciavarra Maria, prossimi congiunti di Picanza Raffaele; Ritucci Adriano e Di Cristofaro Lucietta, prossimi congiunti di Ritucci Giovanna, costituiti parti civili anche per Ritucci Arduino e Ritucci Clementina; Petacciato Modesto, Porrazzo Nunziatina, costituiti parti civili anche per Petacciato Michela; e Petacciato Mariangela, prossimi congiunti di Petacciato Luigi; Visconti Massimo e Ianiri Celestina, costituiti parte civile anche per Visconti Guido; e Ianiri Giuliano, prossimi congiunti di Visconti Umberto; Ianiri Francesco, prossimo congiunto di Ciniglio Carmela, costituito parte civile anche per Ianiri Mario e Ianiri Luca; Ianiri Elisabetta, madre di Ciniglio Carmela; Testa Mariarosaria, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore Androne Vito, entrambi

Ianiri Teresa; Di Cera Amedeo Demetrio, e Di Rosa Maria, prossimi



anche quali eredi di Androne Luigi; Astore Giovanni, costituito parte civile anche per le figlie minori Astore Marica e Astore Gioanna, Astore Rossella; Mastrantonio Elena, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Astore Rossella, costituita parte civile (essa Mastrantonio Elena) anche per Astore Marica e Astore Gioanna; D'Ascenzo Franco e Porrazzo Rachele Antonietta, costituiti parte civile anche per D'Ascenzo Veronica; Ianiri Giuseppe e Nardelli Maria Grazia, costituiti parte civili anche per Ianiri Mario; Ferrante Andrea e Ianiri Nunziatina, costituiti parti civili anche per Ferrante Maria Pia; Macchiarolo Mario e Pasquale Maria Fernanda, costituiti parti civili anche per la minore Macchiarolo Irene; Sebastiano Claudio Maria e Piras Gigliola, costituiti parti civili anche per la minore Sebastiano Antonella; Astore Fedele e Cirinelli Giulietta, costituiti parti civili anche per il minore Astore Gianluigi; Russo Andrea e Macchiarolo Maria Domenica, costituiti parti civili anche per il minore Russo Giovanni; Di Renzo Michele e Calisto Filomena, costituiti parti civili anche per la minore Di Renzo Lilia; Cercé Michele e Di Biase Orientina, costituiti parti civili anche per il minore Cercé Vincenzo; Nardelli Pasquale e Silvestri Maria Rita, costituiti parti civili anche per la minore Nardelli Rachele; Di Renzo Giuseppe e Ferrante Filomena, costituiti parti civili anche per il minore Di Renzo Dino; Persichillo Umberto e Mascia Elisa; Ianiri Giuseppe e Pistilli Angela Maria, costituiti parti civili anche per la minore Ianiri Michela; Licursi Michele e Vitulli Anna, costituiti parti civili anche per il minore Licursi Angelo; Cirinelli Felice Antonio e Colantuono Giuseppina, costituiti parti civili anche per il minore Cirinelli Luigi; Patavino Ivano e Petti Margherita Maria, costituite parti civili anche per i minori Patavino Antonio e Patavino Marco;



Barbieri Giuseppina; Giannone Maria; Nalli Giovanna; Mucciaccio Rosalba; Simone Clementina Grazia; Zeppetella Maria Lucia; Barbieri Vincenzo e Barbieri Natalina, costituiti parti civili anche per il minore Barbieri Pompeo; Antignani Domenico e Serrecchia Amantina, costituiti parte civile anche per Antignani Pia Antonietta; Cicora Franca e Ferrucci Luigi, costituiti parte civile anche per Ferrucci Michele; Nardelli Mario e Marino Rachelina Antonietta, costituiti parti civili anche per la minore Nardelli Giulia; Iacurto Giuseppe e Androne Nunzia, costituiti parti civili anche per il minore Iacurto Paolo; Tolo Giuseppe Nicola e Di Stefano Clementina, costituiti parti civili anche per la minore Tolo Maria Pia; Morelli Antonietta e Picanza Michelangelo, costituiti parte civile anche per Picanza Michele; Ferrante Pasqualino e Di Renzo Florestina, costituiti parte civile anche per Ferrante Raffaele; Macchiarolo Ennio e Di Stefano Giovanna, costituiti parte civile anche per Macchiarolo Gianni; Iarocci Luigi e Santoro Maria, costituiti parte civile anche per Iarocci Raffaella, Di Tullio Giuseppe e Iacurto Rosina, costituiti parti civili anche per Di Tullio Eleonora; Ianiri Maria Rachele, costituita parte civile anche per Astore Ferdinando e Astore Mariella.

Con riferimento al danno non patrimoniale, peraltro, rispetto tanto ai numerosi citati feriti quanto ai numerosissimi citati parenti sia loro che delle vittime, deve tenersi presente l'indirizzo da ultimo espresso da Cass., ss.uu. civ., 11/11/2008, n. 26972, condiviso da questa Cortc, che ha negato l'esistenza di un'autonoma categoria di danno esistenziale nel nostro ordinamento, sicché detta posta di danno non può ritenersi nel caso di specie dimostrata nell'an (e neppure, ovviamente, nel quantum), in quanto insussistente.

La liquidazione dei danni patrimoniali, così come quella equitativa dei danni non patrimoniali (ex artt. 2056 e 2059 cc e 185 cp), va rimessa in separato giudizio, tenuto conto di quanto su questo punto specifico (ossia sulla sede di questo *separato giudizio*) si è ampiamente già illustrato nel primo e secondo paragrafo del presente Capitolo.

Ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali in detto separato giudizio, si terrà conto, con specifico riferimento ai feriti rimasti in vita ed ai loro parenti costituiti parte civile, del più recente e condivisibile indirizzo della SC (Cass. civ., 13/1/2009, n. 469) in tema di "equità circostanziata" (art. 2056 cod. civ.), aumentando detto risarcimento tanto più quanto maggiore è stata la lesione a carico di ciascun ferito, lesione che, nei loro parenti costituiti parte civile, ha determinato la doverosità dell'assistenza familiare così accrescendo il relativo danno.

70

Gl'imputati (eccettuato sempre l'Uliano), in solido tra loro e con il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, vanno altresì condannati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ex lege in favore delle parti civili di cui si dirà. In particolare, quanto a detta provvisionale, poiché le prove acquisite non consentono, allo stato, la liquidazione del danno nel quantum, detta provvisionale va liquidata nei limiti per i quali, a giudizio di questa Corte e sulla base di quanto emergente dagli atti processuali, è stata già raggiunta la prova del danno.

In proposito, la quantificazione della provvisionale va distinta con criteri differenziati, a seconda che si sia o meno verificato il decesso, ovvero a seconda della gravità delle lesioni, restando la stessa esclusa per quelle di

minore entità. In particolare, la provvisionale va liquidata secondo la quantificazione ed i criteri di cui appresso:

- euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in favore di ciascuna delle parti civili costituite, in riferimento a ciascun rispettivo congiunto deceduto;
- euro 100.000,00 (centomila/00) in favore delle parti civili costituite che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti e dunque, specificamente, in favore di Barbieri Pompeo, Giannone Maria e Mucciaccio Rosalba Antonietta;
- euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) in favore di Licursi Michele e Vitulli Anna, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili per Licursi Angelo;
- euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore di Cicora Franca e Ferrucci Luigi, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili in favore di Ferrucci Michele;
- euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in favore delle costituite parti civili che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, una malattia della durata superiore a giorni cento;
- euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore delle costituite parti civili che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, una malattia della durata superiore a giorni quaranta.

Le altre istanze di provvisionale, per una durata della malattia, come da capo di imputazione, fino a giorni quaranta, non vanno accolte.

Infine, i medesimi imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli vanno condannati, in solido fra loro e con il responsabile civile, al



pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili, spese che vanno liquidate in misura maggiore per le costituite parti civili appellanti rispetto a quelle non appellanti e che vanno differenziate tenuto conto soprattutto nel numero delle parti difeso da ciascun difensore. Dette spese vanno dunque liquidate come di seguito (dovendosi imputare, per ciascuna delle somme sotto specificate, i 2/3 al giudizio di I° grado ed 1/3 al presente grado del giudizio e, per ciascun grado e per ciascuna somma, la metà a titolo di onorari e l'altra metà a titolo di diritti e spese vive):

- complessivi euro 33.000,00 (trentatremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Valentina Bozzelli;
- complessivi euro 22.000,00 (ventiduemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Sante Foresta;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Anna Ferreri;
- complessivi euro 11.000,00 (undicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Giovanni De Notariis;
- complessivi euro 13.000,00 (tredicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Arnaldo Tascione;
- complessivi euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Antonio Di Cesare;
- complessivi euro 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Massimo Dinoia;



- complessivi euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dagli avv.ti Giuseppe Fusco e Giuseppe Vacca, con solidarietà attiva per questi ultimi;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Libero Mancuso;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Lorenzo Gnocchini;
- complessivi euro 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Zio;
- complessivi euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Michele Liguori;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Andrea Petito;
- complessivi euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Nicola Cerulli;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Giancarlo Ventrella;
- complessivi euro 6.000,00 (scimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Maria Calabrese;



- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Roberto D'Aloisio;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Duilio Bucci;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Giannone;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Enrico Di Siena;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Elsa Pietroniro;
- complessivi euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Franco Cianci;
- complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Benedetto Cianci;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Domenico Bruno.

XXIX) LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA IN ORDINE ALL'EVENTUALE CORRESPONSABILITÀ DI SOGGETTI INCARDINATI IN ORGANI DELLO STATO ITALIANO

1) Premessa

Vari difensori degl'imputati e di parte civile hanno insistito sullacorresponsabilità dello Stato italiano (o meglio, dei soggetti incardinati nei
suoi organi politici e/o amministrativi) nei reati di omicidi e lesioni colposi
plurimi di cui è processo, a causa della tardiva classificazione sismica del
Comune di San Giuliano di Puglia, chiedendo conseguentemente la
trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini delle
relative valutazioni.

Questa Corte, dovendo pronunciarsi sulle suddette istanze, deve dunque verificare se, nella specie, ricorra un'ipotesi di fatto *ictu oculi* penalmente irrilevante, ossia di un fatto che sarebbe meramente iscrivibile nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (cosiddetto modello 45, di cui al DM 30/9/1989) da parte del PM o magari neanche in questo, in tal caso dovendosi rigettare le istanze in questione, oppure se invece ricorra un'ipotesi di un fatto che sarebbe da iscriversi nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cpp (cosiddetto modello 21) da parte del PM. Iscrizione, quest'ultima, che ha come esito necessario l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione e che comporta dunque una scelta che non è di compensa di questa Corte, imponendo la conseguente trasmissione degli atti alla competente Autorità Giudiziaria, ossia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.



Il PG si è opposto alla suddetta trasmissione, osservando in sostanza che la decisione sulla classificazione sismica o meno del Comune di San Giuliano avrebbe avuto natura squisitamente politica; si sarebbe, cioè, trattato di un provvedimento di carattere normativo, sicché non rientrerebbe nella funzione giurisdizionale (nella specie, penale) il compito di vagliare la liceità della sua emanazione o mancata emanazione.


Al fine di decidere se procedere o meno alla trasmissione degli atti in questione, deve perciò preliminarmente esaminarsi la suddetta questione, perché è chiaro che, se la tesi del PG fosse fondata, allora si verserebbe in una delle succitate ipotesi di fatto *ictu oculi* irrilevante ai fini penali. Se detta tesi fosse fondata, anzi, ne discenderebbe la non sindacabilità della condotta dello Stato e/o dei suoi organi neppure in sede civile (né giurisdizionale amministrativa), sebbene quest'ultimo problema non possa essere qui preso in esame in quanto lo Stato italiano non risponde in questa sede come responsabile civile, potendo semmai essere eventualmente convenuto a tal fine in separata sede (ma sempre che, nella materia *de qua*, si ritenga sussistente la giurisdizione del giudice comune nei suoi confronti). L'esame della suddetta questione va dunque specificamente condotta al fine di decidere se procedere o meno alla chiesta trasmissione degli atti alla competente A.G. penale.

Si tratta, pervero, di una questione che presenta implicazioni di non ridotta portata e che si risolve, in sostanza, nel più generale discorso relativo ai rapporti tra la giurisdizione, il potere legislativo ed il potere esecutivo nell'ambito del nostro ordinamento costituzionale, discorso che verrà approfondito nel paragrafo successivo, adattandolo quindi al caso di cui è processo.

2) Rapporti tra giurisdizione, potere legislativo e potere esecutivo, con particolare riferimento al caso di cui è processo

La separazione tra i poteri dello Stato, per come già teorizzata dal Locke maturo, teoria poi ripresa dalle correnti illuministiche e soprattutto dalla dottrina dello Stato di Montesquieu, costituì una delle rivendicazioni e delle conquiste più importanti della Rivoluzione francese, per come finalizzata, quest'ultima, a spezzare non soltanto i vincoli di casta medioevali in campo socio-economico, ma contestualmente (e specie sotto la spinta delle componenti giacobine e girondine) l'assolutismo monarchico in campo politico, ossia l'accentramento di tutto il potere nella mani del Sovrano. E questa conquista, ossia la scomposizione del potere assoluto in poteri separati e distinti (secondo la nota tripartizione tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario), costituì uno dei capisaldi delle costituzioni emanate successivamente al 1789 sia negli Stati repubblicani che in quelli monarchico-costituzionali.

Al tempo stesso, però, ciascuno di detti poteri non può essere completamente avulso dall'altro, perché altrimenti ne verrebbe meno quella che Montesquieu definiva come la "bilancia dei poteri", ossia la garanzia contro l'abuso del potere. E' dunque necessario un sistema di reciproci controlli tra i pur separati poteri dello Stato, sistema recepito pure dagli Stati liberali ottocenteschi ed affinatosi nello Stato moderno, per tale intendendosi la forma di Stato scaturita in Occidente dalla grande crisi economica di sovraproduzione (ovvero, in termini keynesiani, di sovrainvestimento, con conseguente caduta dell'efficienza marginale del capitale) del 1929, la quale, sotto il successivo impulso del New Deal rooseveltiano e delle teorie keynesiane, ha segnato il passaggio



dall'economia liberista all'economia mista, dall'offerta alla domanda, dal risparmio al consumo, dall'esercito industriale di riserva alla tendenziale piena occupazione, dall'economia politica alla politica economica, e, con ciò, ossia con l'intervento dello Stato nell'economia, ha segnato il passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale (a parte la successiva crisi da stagflazione e quindi la crisi delle politiche economiche anticicliche dello stop and go imperniate sulla curva di Phillips, crisi che si è parzialmente riflessa anche su quest'ultima forma di Stato, le conseguenti scelte monetariste/neoliberiste e le relative nuove crisi cicliche, fino a quella dei giorni nostri e, per farvi fronte, alle rinnovate ricette d'interventismo pubblico nell'economia).

H

Nello Stato moderno, dunque, ed in particolare nel nostro, il suddetto sistema di reciproci controlli tra i pur separati poteri dello Stato è stato disegnato dalla parte II della Costituzione, la quale, pure alla luce dei totalitarismi di segno opposto che hanno caratterizzato il secolo scorso, tra l'altro sfociati nella nefasta esperienza bellica, ha voluto blindare la nascente democrazia, ancorandola ancor più saldamente ad un sistema di poteri e contropoteri separati ma che si controllano e si limitano reciprocamente. Sistema questo che, d'altronde, attraverso le varie forme di limiti/controlli sui poteri di diretta promanazione (sia pure a mezzo delega) popolare da parte di quelli che ne promanano solo indirettamente, risulta anche funzionale a salvaguardare i diritti degl'individui e delle minoranze e quindi a scongiurare il pericolo (avvertito sin dai filosofi dell'antica Grecia) che la democrazia vada incontro ad eventuali derive populistico/maggioritarie (la cosiddetta dittatura della maggioranza), così degenerando nella demagogia.

Nella sua parte II, la Costituzione ha perciò da un lato superato la stessa tradizionale tripartizione dei poteri, dando vita ad una pluralità di organi/poteri/ordini/funzioni, a partire dal Parlamento, massima e primaria espressione del principio di sovranità popolare, al Presidente della Repubblica, al Governo, alla Corte Costituzionale (organo politicogiurisdizionale), alla Magistratura (la quale, peraltro, per come delineata, secondo i più costituisce piuttosto un ordine che esercita una funzione, anziché un organo che esercita un potere), fino agli organi di rilevanza costituzionale (tra i quali anche il Consiglio Superiore della Magistratura), per poi incrociare questa ripartizione per così dire in senso orizzontale del potere con una sua ripartizione in senso verticale, attraverso il decentramento e le autonomie locali, che vanno peraltro sempre più trasformandosi in autonomie federali e quindi in nuove forme di potere su piani orizzontali che si affiancano a quello statuale.



Dall'altro lato, la Costituzione ha previsto appunto tutta una serie di reciproche interazioni ed interferenze (che, in certi momenti, si trasformano peraltro in veri e propri conflitti) tra i poteri, che si manifestano sotto forma di nomine, deleghe, approvazioni, autorizzazioni, incidenti, giudizi, concertazioni, ecc, che non è qui il caso di approfondire specificamente ma che sono tutte espressione di quella più generale esigenza, di cui si diceva sopra, del reciproco controllo tra i pur separati poteri dello Stato. Non senza aggiungere, peraltro, che oggi si va parallelamente affermando l'esigenza (nell'epoca dell'informatica e della crescente globalizzazione, con la relativa accelerazione delle dinamiche socio-economico-politiche storicamente determinate) di conciliare, attraverso un'apposita (ulteriore) riforma della

parte II della Costituzione, l'anzidetto reciproco controllo con una maggiore celerità ed incisività dei meccanismi e dei processi decisionali.

La parte I della Costituzione, a sua volta, ha voluto affiancare alla sovraesposta strutturazione democratica dei poteri istituzionali un altro cardine fondamentale di ogni democrazia, costituito dal sistema dei diritti fondamentali ed inviolabili della persona umana, ivi incluso, primo tra tutti, il diritto alla salute quale diritto alla vita ed all'integrità psicofisica ed ivi inclusi i diritti di libertà in campo civile, economico e politico, cui però, nell'ambito della reciproca mediazione tra i grandi filoni politico-culturali del Novecento (ma, per la verità, non solo del Novecento: quelli del liberalismo, del cattolicesimo e del socialismo) e tra le relative forze politiche che li hanno espressi nella Costituente, sono stati affiancati anche i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ed il principio di uguaglianza in senso sia formale che sostanziale.

XI)

Per quanto concerne, in particolare, il valore della salute e quindi dell'integrità psicofisica e della vita stessa della persona umana, come recepito nel comb. disp. degli artt. 2 e 32 Cost. e fortemente presente in tutti i succitati filoni politico-culturali, sulla sua essenza ontologica di diritto di natura primaria, assoluta, fondamentale (art. 32 Cost.) ed inviolabile (art. 2 Cost.) e sulla sua incondizionata tutelabilità concordano tanto la Corte Costituzionale (cfr. es. le sentenze nn. 87 e 88 del 1979, n. 184/1986, n. 641/1987, n. 372/1994, n. 399/1996; ecc.) che la Corte di Cassazione sia in sede civile (da ultimo, cfr. es. Cass., ss. uu., 6/2/2009, n. 2867, Cass., ss. uu., n. 8/11/2006, n. 23735; Cass., 1/8/2006, n. 17461; Cass., 7/3/2006, n. 4840; Cass., 14/11/2005, n. 22929; ecc.) che in sede penale (Cass., 16/1/2008, n. 5840; Cass., 5/5/2006, n. 17281; Cass., 17/2/2004, n. 13989;

Cass., 24/10/2003, n. 47678; ecc.) e la stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. es. Cons. Stato, ad. plen., 22/10/2007, n. 12), cui l'art. 21, 7° co. L. n. 1043/1971, come sostituito dall'art. 3 L. n. 205/2000 ha espressamente demandato la tutela cautelare in relazione a provvedimenti amministrativi lesivi del diritto alla salute. D'altra parte, la vita e l'incolumità individuale costituiscono specifico oggetto primario anche della tutela offerta dal codice penale, il cui capo I del titolo XII del libro secondo (artt. 575 e ss.) è dedicato appunto a questo.

Orbene, se la vita e l'integrità psicofisica costituiscono come si diceva diritti fondamentali, primari, assoluti, inviolabili ed incondizionatamente tutelabili, occorre che vi sia, così come deve esservi, un giudice che offra e garantisca nel caso concreto detta tutela.

Il problema che si pone è però quello d'individuare quale sia questo giudice, allorchè la lesione di uno dei suddetti diritti discenda dalla condotta (commissiva o omissiva) di un altro potere dello Stato, ad esempio (per avvicinarsi al caso su cui verte il presente processo penale) attraverso l'emanazione o la mancata emanazione di una norma di legge.

Anche in quest'ultimo caso, difatti, i diritti in questione non cessano di appartenere al rango dei diritti fondamentali, primari, assoluti, inviolabili ed incondizionatamente tutelabili, come riconosciuti e garantiti dalla parte I della Costituzione. E, se non vi fosse anche in questo caso un giudice che ne attuasse la tutela in concreto, quel loro suddetto rango fondamentale, primario, assoluto ed inviolabile resterebbe un concetto vuoto, con grave vulnus dei principi propri di ogni democrazia liberale, come fondata sul carattere antinomico del rapporto individuo-Stato. Antinomia condivisa dalla stessa Costituzione, nella misura in cui essa riconosce (art. 2) i diritti

in questione, conseguentemente garantendoli: e questo riconoscimento è pregno di reminiscenze e contenuti giusnaturalistici, nei quali affonda le proprie radici, nel senso della natura innata dei diritti della persona umana, i quali esistono già prima ed indipendentemente dallo Stato stesso e dal diritto oggettivo (che li riconosce e non li crea). Concezione, quest'ultima, che la rivalutazione del diritto obiettivo, come operata (secondo quanto si diceva già nel Cap. XI, par. n. 8) già a partire dalle idee dei filosofi della Restaurazione, dal criticismo kantiano, dall'idealismo tedesco (e soprattutto dalla concezione hegeliana dello Stato assoluto), dalle filosofie positivistiche e dalla concezione kelseniana del normativismo puro (scuole di pensiero, queste appena richiamate, sia pure sotto tanti altri aspetti invece diverse ed anzi talune di esse contrapposte alle altre), non è dunque riuscita a scardinare. Per inciso e sempre a proposito del rapporto individuo-Stato, vale la pena di precisare che si prescinde, qui, dalla contrapposta impostazione armonicistica a sfondo solidaristico pur altrettanto presente nelle citate (così come in altre) norme costituzionali, per come mutuata soprattutto dai filoni di pensiero cattolico e socialista, ma il cui approfondimento non interessa ai presenti fini.

D'altra parte, riprendendo il discorso che si stava svolgendo, se il giudice preposto ad attuare in concreto la tutela dei diritti umani di cui alla parte I della Costituzione, in caso di loro lesione causata dalla condotta commissiva o omissiva del potere legislativo, venisse individuato nel giudice comune (in sede sia penale, che civile, che amministrativa), si andrebbe a confliggere con la parte II della Costituzione, perché, nell'attuale ordinamento costituzionale, la Magistratura costituisce un potere (o meglio, come si diceva sopra, un ordine che esercita una funzione) diffuso, che non solo non

de iure condendo) ma, in un sistema di civil law qual è il nostro, non risponde neppure al principio dello stare decisis (e cioè dell'efficacia vincolante del precedente, sancito da una Corte Suprema accentrata, come invece accade nei sistemi di common law). In simili condizioni, una tutela diretta dei pur inviolabili diritti in esame esercitata dal giudice comune allorchè la loro lesione discenda da una condotta (commissiva o omissiva) del potere legislativo esporrebbe quest'ultimo alle decisioni più disparate, diffuse e quindi anche contrastanti, non assistite neppure da una diretta legittimazione popolare: e la problematica del diritto alla vita ed all'integrità psicofisica, al di là del caso su cui verte il presente processo penale, riguarda tante altre delicate materie, ivi incluse quelle dell'eutanasia, dell'aborto, degli embrioni, della ricerca genetica, del trapianto degli organi e della bioetica più in generale, sulle quali materie sono possibili così come vi sono le più disparate e diffuse opinioni.

gode di una investitura popolare diretta (come peraltro taluni propongono,

Ne discenderebbe, in questo caso, un grave *vulnus* (uguale e contrario a quello di cui si parlava in precedenza) stavolta per il principio democratico della sovranità popolare e della centralità del Parlamento, perché le sue condotte, o meglio le condotte commissive o omissive dei singoli parlamentari (nel regolamentare in un certo modo anziché in un altro quelle materie, o magari nel non regolamentarle affatto) potrebbero essere così assoggettate in ogni tempo alle più *diffuse* e disparate decisioni di questo o quel giudice comune (in campo sia civile, sia amministrativo e sia penale -a parte il discorso sulle immunità-), tra l'altro in tal modo finendosi per violare o comunque per aggirare lo stesso principio di soggezione del giudice (comune) alla legge, di cui all'art. 101, 2° co. Cost.

Perciò, secondo questa Corte di Appello, qualora il giudice comune dovesse spingersi a vagliare in via diretta una condotta commissiva o omissiva del potere legislativo eventualmente lesiva dei diritti umani costituzionalmente garantiti, dovrebbe ritenersi che il Parlamento possa sollevare apposito conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale (ma sul punto, ovviamente, l'ultima parola spetterebbe a quest'ultima).

Eppure, per un certo tempo e rispetto a materie peraltro meno "pregnanti" di quella qui in discussione, ossia con riferimento all'abuso di ufficio (che è un delitto contro la pubblica amministrazione e non contro la vita o l'incolumità individuale), la Cassazione penale diceva o sembrava dire a contrario cosa diversa, allorchè affermava che "l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 cod. pen., come modificato dall'art. 13 legge 26 aprile 1990 n. 86 comprende una gamma di comportamenti molto più vasta di quella compresa nella precedente previsione normativa, giacché riferisce la condotta dell'agente a qualsiasi abuso della pubblica funzione riferendosi a qualsiasi strumentalizzazione dell'ufficio, senza necessità che l'abuso si concretizzi nel porre in essere atti legislativi, giurisdizionali e amministrativi, essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini istituzionali della pubblica amministrazione" (Cass. pen., I, 27/2/93, n. 5340; Cass. pen, VI, 24/9/1990, n. 15482).

Orientamento giurisprudenziale questo che, sebbene autorevolmente espresso, non appare condivisibile, non potendo spingersi, per gli spiegati motivi, il giudice comune, né in sede civile, né in sede amministrativa e

neppure in sede penale, fino al vaglio diretto delle condotte commissive o comissive poste in essere nell'ambito dell'attività legislativa.

Quanto sopra non risulta contraddetto dal potere (anzi, dal potere/dovere) dei giudici comuni di disapplicazione diretta delle leggi interne, ancorchè di rango costituzionale, contrastanti con le norme comunitarie di cui al Trattato

istitutivo della Comunità europea del 1957 (come modificato dal Trattato di Maastricht del 1992 e dal Trattato di Amsterdam del 1997) ed ai regolamenti comunitari (e, per taluno, anche alle direttive alla luce del nuovo testo dell'art. 117, 1° co. Cost., come sostituito dall'art. 3 L. cost. n. 3/2001), secondo l'interpretazione vincolante fornitane dalla Corte di giustizia della Comunità europea del Lussemburgo. Questo potere, difatti, dimostra solo, in termini kelseniani, che la piramide rovesciata ha esteso il suo perimetro oltre i confini dei singoli Stati membri, sicché la Grundnorm, per lo meno nelle materie di competenza dell'Unione europea regolate dal Trattato, va ricercata non più nelle Costituzioni dei singoli Stati-membri, ma appunto nel Trattato; secondo altri e secondo la stessa Corte Costituzionale, il potere di disapplicazione della legge nazionale da parte del giudice ordinario discende invece dalla stessa Costituzione, che, all'art. 10, 1° co., attraverso la conformazione ordinamentale ivi prevista acconsente alle limitazioni di sovranità nazionale e così permette di attribuire forza prevalente alle suddette norme comunitarie (ancorchè ratificate con leggi ordinarie) sulle altre norme interne, comprese quelle costituzionali. Comunque sia, resta il fatto che questo potere di disapplicazione della legge nazionale da parte del giudice comune non inficia il principio della soggezione alla legge di quest'ultimo, di cui all'art. 101, 2° co. Cost. più sopra richiamato, perché, in subiecta materia, detta soggezione trae origine



appunto (a seconda della tesi che si segua) dal Trattato stesso, ovvero dall'art. 10, 1° co. Cost. .

Così non è, del resto, per le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge ordinaria al pari del Trattato istitutivo della CE ma, a differenza di quest'ultimo, non contemplante la sua diretta applicabilità nel diritto interno anche in deroga alle norme nazionali con essa contrastanti. In proposito, si era acceso un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinario, che aveva visto la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo schierarsi nel senso che il giudice nazionale deve, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto interno in conformità della Convenzione europea, secondo l'interpretazione datane da detta Corte europea (cfr. es. la decisione del 17/5/2005, nel caso Scordino c. Italia) e la stessa Suprema Corte di Cassazione andare oltre il cosiddetto principio di sussidiarietà (come affermato da Cass., ss.uu., 14/4/2003, n. 6853 e da Cass., ss.uu., 6/5/2003, n. 5902), sostenendo, nel richiamarsi a Cass., I, 19/7/2002, n. 10542, che "l'applicazione della Convenzione, ove incorporata nel diritto interno, può comportare <u>la disapplicazione delle norme interne ritenute</u> incompatibili, senza attendere l'intervento adeguatore del potere legislativo" (cfr. la motivazione di Cass., I, 11/3/2005, n. 5380, Cass., I, 15/2/2005, n. 3033 e Cass., I, 11/6/2004, n. 11096). Da ultimo, con le sentenze 22/10/2007, nn. 348 e 349, la Corte Costituzionale ha invece affermato la natura di "fonte interposta" (tra la Costituzione e le leggi ordinarie: e quindi di grado gerarchico intermedio tra le due anzidette fonti di diritto) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata



dalla Corte di Strasburgo, la quale deve ritenersi inserita nell'ordinamento giuridico interno ai sensi dell'art. 117, 1° co. Cost. (nel testo sostituito dall'art. 3 L. costituz. n. 3/2001), sicché "il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU", spettando ad essa Corte Costituzionale, "in occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne ... verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta".

Escluso dunque, come si diceva, il potere del giudice comune di vaglio diretto, in sede sia civile che amministrativa che penale, delle condotte commissive o omissive poste in essere nell'ambito dell'attività legislativa ed escluso altresì il suo potere di disapplicazione diretta delle leggi interne (al di fuori delle materie regolate dal Trattato CE e conseguenti regolamenti), resta da stabilire a chi spetti la tutela dei diritti inviolabili di cui alla parte I della Costituzione in caso di loro lesione da parte di condotte commissive o omissive poste in essere nell'emanazione o mancata emanazione di atti legislativi. E, con ciò, ci si torna ad avvicinare al caso su cui verte il presente processo penale.

La tutela dei suddetti diritti è indispensabile, proprio perché gli stessi sono inviolabili e tali sono riconosciuti e garantiti dalla parte I della Costituzione. D'altronde, occorre evitare che detta tutela stravolga il principio di sovranità popolare e, quindi, il principio della soggezione del giudice (comune) alla



legge ex art. 101, 2° co. Cost. e lo stesso sistema democratico come disegnato e voluto dalla parte II della Costituzione.

Ora, per quanto concerne le condotte commissive poste in essere nell'emanazione di atti legislativi, non vi è in realtà alcun contrasto tra queste due parti della Costituzione, perché il problema è facilmente risolvibile, avendo la stessa Costituzione previsto come risolverlo. Queste condotte non sono valutabili direttamente dal giudice penale (e neppure da quello civile o amministrativo) e, però, il loro contrasto con i diritti inviolabili di cui alla parte I della Costituzione dà luogo ad una questione di costituzionalità delle leggi che scaturiscono da dette condotte commissive, che il giudice comune potrà/dovrà sollevare appunto in via incidentale innanzi alla Corte Costituzionale.

E' quest'ultima, dunque, il giudice avente l'attribuzione (attribuzione e non mera giurisdizione) di vagliare quelle condotte commissive ed a tutelare quei diritti inviolabili, garantendone così la concreta tutela attraverso l'annullamento delle norme eventualmente per gli stessi lesive. E' un giudice la cui investitura popolare, è vero, è indiretta; ma è un giudice accentrato che i Padri costituenti hanno voluto giustapporre al potere legislativo, nell'ambito di quella funzione di reciproco controllo tra i variegati e pur separati poteri dello Stato, necessaria, come si diceva all'inizio, a scongiurare i possibili abusi e le possibili degenerazioni del potere.

Risolto questo problema per quanto concerne le condotte commissive, si pone a questo punto l'altro problema, ossia quello di stabilire a chi spetti la tutela dei diritti inviolabili di cui alla parte I della Costituzione in caso di condotte <u>omissive</u> concretatesi nella mancata emanazione di atti legislativi, dalla quale mancata emanazione derivi appunto una lesione dei diritti suddetti. E, con ciò, ci si avvicina ancor più al caso su cui verte il presente processo penale.

Qui, per la verità, la Costituzione non sembra risolvere il problema, perché la Corte Costituzionale non è strutturata in maniera tale da poter intervenire in consimile materia. Non vi è un meccanismo che glielo permetta, perché, in presenza di una condotta appunto omissiva da parte del legislatore, manca una norma rispetto alla quale il giudice comune possa sollevare incidente di costituzionalità innanzi a detta Alta Corte. E quest'ultima, all'atto pratico, non può spingersi oltre il confine delle sentenze manipolative di tipo additivo, perché l'aggiunta alla norma del dato omesso presuppone pur sempre l'esistenza della norma che sia stata appunto impugnata incidentalmente e quindi rimessa innanzi ad essa Corte.



Sembra, allora, essersi in presenza di una lacuna della Costituzione e di un possibile contrasto tra la sua parte I e la sua parte II, a tutto discapito della prima e, cioè, a tutto discapito della tutela dei diritti umani in simili circostanze. Ora, l'ordinamento giuridico, com'è noto, ha le sue esigenze di razionalità ed autosufficienza e perciò non può ammettere lacune, per cui si autocompleta attraverso il meccanismo dell'analogia legis e dell'analogia iuris (art. 11, 2° co. delle Preleggi). Tuttavia, nella specifica materia di cui si sta trattando, il ricorso all'analogia si appalesa impossibile, anche perché, per i già spiegati motivi, manca del tutto un meccanismo costituzionale che permetta di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la questione della lesione di diritti umani ad opera di condotte omissive del potere legislativo e non vi è un altro meccanismo cui poter fare analogicamente ricorso.

In realtà, la soluzione del problema, a giudizio di questa Corte di Appello, risiede nell'estensione del concetto di *ordinamento giuridico*.

Estensione questa che però, nella materia di cui si sta trattando (la quale è estranea al Trattato della Comunità Europea -salvo che la violazione del Trattato o delle connesse norme comunitarie derivate di diretta applicabilità non comporti una lesione dei diritti qui in discussione- e riguarda inoltre condotte di tipo omissivo del legislatore), non va intesa nel senso della già cennata estensione del perimetro della *piramide rovesciata* oltre i confini dei singoli Stati membri e di una *Grundnorm* che legittimi il giudice comune a disapplicare le norme interne emanate dal potere legislativo (oppure, nella specie, a sindacare le condotte omissive di quest'ultimo).

Estensione del concetto di *ordinamento giuridico* che va invece correlata al processo d'integrazione europea come connesso all'entrata in vigore (non del Trattato CE, ma) della già menzionata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e Protocolli addizionali, come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Anche questa Convenzione (di qui in avanti definita come CEDU), difatti, nel prendere espressamente le mosse dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948, all'art. 1 riconosce, in persona degli Stati contraenti, ad ogni individuo soggetto alla loro giurisdizione "i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione" e, in detto titolo (oltre che nei successivi Protocolli addizionali), sono ricompresi tutta una serie di diritti di libertà a loro volta riconosciuti e garantiti anche dalla nostra Carta costituzionale. Tra questi, all'art. 2 della CEDU (da correlarsi, quanto alla pena di morte, col VI Protocollo addizionale del 1983 che l'ha emendata), vi è proprio il diritto



alla vita, laddove il diritto all'integrità psico-fisica trova tutela nell'art. 8 della medesima Convenzione, secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte europea di Strasburgo.

Ora, si è già esposto in precedenza come, al termine di un percorso giurisprudenziale in parte travagliato, la Corte Costituzionale, con le sentenze 22/10/2007, nn. 348 e 349, abbia affermato la natura della CEDU di "fonte interposta". Tanto, però, fa riferimento alla CEDU così come inserita ex art. 117, 1° co. Cost. nel nostro ordinamento giuridico interno, sicché, ancora una volta, sotto questo aspetto non vi è tutela per la lesione dei diritti umani derivata da un'attività omissiva del potere legislativo. Ai fini del discorso che ora si sta svolgendo, invece, occorre fare riferimento alla CEDU come fonte di diritto per così dire esterna all'ordinamento giuridico nazionale (ferma restando, all'interno di detto ordinamento, il suo già spiegato inserimento quale fonte interposta), sebbene non direttamente applicabile nel diritto interno anche in deroga alle norme nazionali con essa contrastanti (cfr. quanto già precedentemente illustrato) ed alla quale però ciascun ordinamento giuridico nazionale deve adeguarsi: si rammenta, al riguardo, che la CEDU è stata approvata dal Consiglio d'Europa (di cui fanno parte 46 Stati) ed ha la natura giuridica di un trattato internazionale (ratificato in Italia con legge ordinaria, al pari del Trattato CE), proteso a garantire una serie di diritti fondamentali ai cittadini degli Stati aderenti. E' in questi sensi, quindi, che deve intendersi ai presenti fini il discorso che si sta svolgendo sulla estensione del concetto di ordinamento giuridico in

correlazione col processo d'integrazione europea: è nell'ordinamento

giuridico, esteso in questi sensi (ma anche con questi limiti, che non sono

invece quelli della ben più pregnante estensione dell'ordinamento giuridico



nelle materie regolate dal Trattato CE, di diretta applicabilità negli ordinamenti giuridici interni), che la lacuna costituzionale cui si faceva precedentemente riferimento, in materia di tutela dei diritti umani a seguito di loro lesione ad opera di una condotta omissiva del potere legislativo, si manifesta solo apparente e viene così colmata.

A quest'ultimo proposito, l'indagine va spostata sugli artt. 19 e ss. CEDU, che hanno istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (di qui in avanti definita come Corte EDU, le cui sentenze sono impugnabili in casi eccezionali innanzi alla sezione allargata, ossia alla Grande Camera), la quale può essere adita, oltre che dagli Stati contraenti, anche (e questa è l'ipotesi che qui interessa) da singoli individui, associazioni non governative o gruppi di privati vittime di violazioni della CEDU da parte di uno Stato contraente. Vero è che l'art. 35 CEDU condiziona la ricevibilità del ricorso, tra l'altro, al previo esaurimento delle vie di ricorso interne (a differenza dei ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia CE del Lussemburgo), e però, ove dette vie di ricorso interne manchino così come, per quanto sopra esposto, mancano nella materia di cui si sta trattando, è chiaro che il suddetto ricorso potrà essere direttamente proposto innanzi alla Corte EDU: ciò discende dal cosiddetto e già citato principio di sussisiarietà, sul quale concordano sia la nostra giurisprudenza interna che quella della Corte EDU e ciò era quanto del resto accadeva ad esempio in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, prima dell'entrata in vigore della L. n. 89/2001.

Le sentenze della Corte EDU hanno, com'è noto, natura dichiarativa quanto all'accertamento della violazione, cui corrisponde l'<u>obbligo</u> dello Stato autore della violazione di *conformarsi* alle stesse (art. 46, 1° co. della



Convenzione) adottando tutte le misure, individuali (che consistono nella restitutio in integrum in favore del ricorrente) o generali (che concernono l'emanazione di provvedimenti validi erga omnes, laddove siasi in presenza di violazioni non episodiche), al fine di far cessare la violazione, eliminarne le conseguenze e prevenire altre analoghe violazioni; e/o natura costitutiva, allorchè accordano alla vittima della violazione un'equa soddisfazione (art. 41) ed in tal caso esse costituiscono titolo esecutivo. Ove il Comitato dei ministri, composto dai ministri degli esteri degli Stati contraenti, al quale le sentenze della Corte EDU vengono trasmesse, accerti, nell'ambito dell'apposito procedimento di sorveglianza (con l'entrata in vigore del Protocollo n. 14, già ratificato in Italia con la legge n. 280/2005, il controllo sull'esecuzione delle sentenze della Corte EDU viene peraltro demandato alla stessa Corte), accerti che lo Stato non abbia adottato le misure (legislative e/o amministrative e/o giudiziarie) ovvero abbia adottato misure inidonee per dare esecuzione alle sentenze della medesima Corte EDU, può aprirsi un autonomo procedimento sanzionatorio, che può giungere fino all'espulsione di detto Stato (decretata dal Consiglio d'Europa) resosi

2)

E' la Corte EDU, dunque, il giudice avente l'attribuzione di vagliare le condotte omissive (ma anche quelle commissive) del legislatore interno ed a tutelare i diritti umani inviolabili che da dette condotte vengano eventualmente lesi, garantendo loro così la concreta tutela, attraverso il dovere di conformazione che obbliga il singolo Stato ad emanare le norme del caso finalizzate a porre rimedio a quella lesione, oltre che attraverso un'equa riparazione e, per quanto possibile, la *restitutio in integrum* in

responsabile di sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani.

favore del ricorrente. E' un giudice la cui investitura popolare, anche in questo caso, è indiretta; ma è un giudice accentrato che gli Stati aderenti alla CEDU hanno voluto giustapporre al potere legislativo di ciascuno Stato contraente, nell'ambito del processo d'integrazione europea, al fine di uniformare le singole legislazioni al principio-cardine del rispetto dei diritti umani, sanzionare le loro violazioni e porvi rimedio.

Tirando le somme da discorso sin qui svolto, si giunge alla conclusione che il giudice comune non è dotato dell'attribuzione di vagliare né le condotte commissive e né quelle omissive del potere legislativo che risultino lesive di diritti umani, essendo preposta al vaglio delle prime la Corte Costituzionale (su incidente di costituzionalità sollevato dal giudice comune) ed al vaglio di entrambe la Corte EDU.

Passando al caso di cui è processo, dunque, se qui fosse in discussione una condotta omissiva del Parlamento italiano riguardo alla tardiva classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia, l'Autorità Giudiziaria non sarebbe dotata dell'attribuzione di vagliarla in sede penale (ma neppure in sede civile o amministrativa) e, quindi, la richiesta di trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica andrebbe rigettata.

Senonché, le cose non stanno così, perché il Parlamento italiano non ha affatto posto in essere, a questo riguardo, una condotta omissiva, essendo invece appositamente intervenuto, attraverso l'art. 3, 2° co. lett. a L. n. 64/74

(a parte le altre leggi precedenti in materia) a demandare "l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate" ad appositi "decreti del ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche". Il Parlamento italiano, dunque, ha approvato una precisa norma la quale, in subiecta materia, non ha operato solo un puro e semplice rinvio ad altro emanando provvedimento di competenza dell'organo esecutivo, ma ha impartito, come si dirà oltre, un vero e proprio comando al proprio braccio esecutivo.

Orbene, come già si è detto nel Cap. XVII (lett. a) e com'è qui il caso di ribadire, in esecuzione del citato art. 3 L. n. 64/74, tra il 1981 ed il 1984 si procedette a classificare sismici con appositi DM del Ministero LL.PP. vari Comuni d'Italia (complessivamente, n. 2.965 Comuni italiani su un totale di 8.102), ma non San Giuliano di Puglia.

E' poi intervenuto il D.Lgs. 31/3/98, n. 112 che, all'art. 94, 2° co., lett. a), ha devoluto alle Regioni le competenze già riservate allo Stato tra cui anche quelle relative alla "individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", mantenendo però allo Stato le funzioni relative "ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone" (art. 93, 1° co., lett. g).

Quest'ultima funzione di "formulazione degli indirizzi e dei criteri generali di cui ... all'articolo 93, comma 1, lettera g del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" venne quindi attribuita dall'art. 81, 1° co., lett. a D.Lgs.



30/7/1999, n. 300 alla neo-istituita Agenzia per la Protezione civile (cui erano state trasferite, ai sensi del precedente art. 79, tutte "le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale").

ll DPR n. 380 del 6/6/2001, all'art. 83, 2° co. ha invece trasferito il compito (già attribuito come si è visto all'Agenzia per la Protezione civile dall'art. 81, 1° co., lett. a D.Lgs. 30/7/1999, n. 300) di definire "i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche" ad apposito "decreto del ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata" (parimenti è a dirsi per l'emanazione e gli aggiornamenti delle norme tecniche, ai sensi del 1° co. dell'art. 83 cit.), fermo restando, ai sensi del successivo 3° co. del medesimo art. 83, il compito delle Regioni, sentite le Province e i Comuni interessati, di provvedere "alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita', nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2" dell'art. 83 cit..

Senonché, la L. 9/11/2001, n. 401, di conversione del DL n. 343/01, nel sopprimere l'Agenzia della Protezione civile (abrogando i citati artt. 79 e ss. D.Lgs. n. 300/99 cit.), peraltro mai entrata in funzione, all'art. 5-bis, 7° co., ha stabilito che "tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile"; e, tra detti riferimenti all'Agenzia di protezione civile di cui al citato D.Lgs. n. 300/99 cit., come si è visto vi era anche quello (ex art. 81, 1° co., lett. a D.Lgs. ult. cit.) della "formulazione degli indirizzi e dei criteri generali di cui ... all'articolo 93, comma 1, lettera g del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". Sicché, essendo la L. 9/11/2001, n. 401 successiva al citato DPR 6/6/2001, n. 380, dovrebbe ritenersi che la funzione in questione sia refluita tra i compiti del Dipartimento della protezione civile.



Comunque sia, resta il fatto che, per poter intervenire nella classificazione sismica dei Comuni, le Regioni dovevano attendere, ai sensi della sovraesposta normativa, la formulazione dei succitati "indirizzi e criteri generali" da parte della neo-istituita Agenzia per la Protezione civile (peraltro, come ripetesi, mai concretamente entrata in funzione) ovvero l'emanazione da parte del ministro delle infrastrutture del citato decreto che li dettasse o comunque la loro formulazione da parte del Dipartimento della protezione civile. Nella quale attesa dovrebbe ritenersi che restasse ferma la competenza del ministro dei lavori pubblici ai fini della classificazione sismica di cui si è detto, salvo a non volersi invece opinare che i succitati provvedimenti normativi in tema di "formulazione degli indirizzi e dei

criteri generali" non lo avessero spogliato di detta competenza (essendosi così venuto a creare un "vuoto").

i

Tuttavia, fino all'emanazione dell'OPCM n. 3274 del 20/3/2003 di cui si dirà subito, quegli "indirizzi e criteri generali" non vennero formulati dall'Agenzia, né venne emanato apposito DM finalizzato a dettarli da parte del Ministero delle infrastrutture, né essi vennero formulati dal Dipartimento della protezione civile, né venne emanato dal Ministero dei lavori pubblici alcun DM finalizzato alla classificazione sismica di altri Comuni e, in particolare, di quello di San Giuliano di Puglia.



Solo con l'emanazione dell'OPCM n. 3274 del 20/3/2003, adottata qualche mese dopo i tragici eventi di San Giuliano dal Presidente del Consiglio dei ministri facendo ricorso ai poteri straordinari di cui all'art. 5 L. n. 225/1992, sono stati approvati i suddetti "criteri di individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone, contenuti nell'allegato 1"; quest'ultimo allegato 1 (al punto 3) ha individuato le zone sismiche sulla base della "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale" elaborata nel 1998 dal Gruppo di lavoro costituito a seguito della risoluzione della Commissione nazionale di previsione e prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 23/4/1997; nell'allegato A all'allegato 1 alla citata Ordinanza n. 3274 del 20/3/03, è stato così inserito/classificato pure il Comune di San Giuliano di Puglia (secondo un valore di accelerazione di picco orizzontale del suolo ag pari al valore/zona 2 su 4), che in precedenza non era classificato. Per meglio dire, come si evince dal citato allegato A all'allegato 1 all'OPCM n. 3274/03, il Comune di San Giuliano di Puglia, risultante "N.C." e cioè non classificato

ai fini sismici fino al 1997/1998, era stato poi inserito nella categoria sismica II nell'ambito della Proposta di classificazione del citato Gruppo di lavoro (GdL) del 1998, ma è stato poi formalmente classificato sismico in zona 2 (corrispondente alla precedente citata zona II) solo con l'OPCM n. 3274/03.

Tuttavia, come si è già illustrato nel Cap. XVII (lett. b), con l'OPCM n. 2788 del 12/6/1998 si era provveduto, dandosi seguito all'art. 12, 3° co. L. n. 449/97, a recepire l'Elenco approvato dalla Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 20/4/98, in cui erano stati riportati i Comuni del territorio nazionale "ad elevato rischio sismico", tra i quali anche quello di San Giuliano di Puglia. In particolare, l'articolo unico della predetta OPCM n. 2788/1998 stabilisce che "sono individuati i comuni ad elevato rischio sismico, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente ordinanza, nei quali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1 della medesima legge. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico, tra i quali rientrava anche, come ripetesi, quello di San Giuliano di Puglia, peraltro ivi indicato come esposto ad un rischio sismico superiore alla media nazionale, con intensità massima prevedibile pari al nono grado della scala Mercalli (neanche a dirlo, proprio il grado d'intensità sismica poi raggiunto dal terremoto del 31/10/02, col crollo della scuola).



Ora, tra i qualificati specialisti della materia che hanno deposto in prime cure, il Calvi, presidente della sezione rischio sismico della Commissione Grandi Rischi (cfr. trascr. ud. 19/5/06, pag. 136), ha riferito che tra il suddetto Elenco e, cioè, "tra [la] mappa del 1998 e [la] classificazione del 2003, la premessa scientifica è la stessa" (ivi, pag. 146), "il materiale scientifico è lo stesso" (ivi, pag. 157), per cui sin dal 1998 "l'unica cosa coerente con il passato sarebbe stato un decreto che in qualche modo riclassificasse integralmente il territorio nazionale" (ivi, pag. 149).

A sua volta, il responsabile della Protezione civile Bertolaso ha riferito di essere "entrato nel 2001" (trascr. ud. 7/7/06, pag. 31) e che, in precedenza, il sottosegretario alla Protezione civile era Barberi ed il capo del Dipartimento della Protezione civile era tale Andrea Todisco (ivi, pag. 32). Ha aggiunto che, dal 1998 in poi, "ci sono state tutta una serie di riunioni, di incontri, di seminari finalizzati ad arrivare a questo nuovo provvedimento" di riclassificazione sismica (ivi, sempre pag. 32).

Ed il Barberi, sottosegretario alla Protezione civile dal 1995 al 2000, oltre che direttore per circa un anno e fino al 2001 della mai costituita Agenzia di Protezione civile (cfr. trascr. ud. 29/9/06, pag. 2), ha confermato quanto riferito dal presidente Calvi e, cioè, che, tra l'Elenco allegato all'OPCM del 1998 e la riclassificazione sismica del 2003 "l'informazione scientifica era la stessa" (ivi, pag. 8) e che le motivazioni tecniche della classificazione del 2003 rispetto a quelle dell'Elenco del 1998 furono "sostanzialmente le stesse" (ivi, pag. 10). A parte l'introduzione di una quarta zona, difatti, "l'informazione era fondamentalmente quella" (ivi, sempre pag. 10). Il Barberi ha spiegato che, ai fini agevolativi/incentivanti di cui al suddetto OPCM del 1998, si ritenne "opportuno procedere ad un aggiornamento



degli elenchi dei Comuni a rischio sismico, indipendentemente da quelli della classificazione di alcuni anni prima. Quindi abbiamo inserito un lungo elenco dei Comuni italiani ad elevato rischio sismico, alcuni di questi erano già classificati, altri non lo erano, come San Giuliano di Puglia, però quello era l'elenco che, pur non rivestendo dal punto di vista della classificazione potere di legge, rappresentava in quel momento, in effetti, l'elenco dei territori italiani in cui le informazioni scientifiche facevano capire che il livello di rischio era abbastanza alto" (ivi, pagg. 6-7). Per cui, ha aggiunto il Barberi, "ovviamente quello che si sarebbe dovuto fare, è quello di utilizzare quell'informazione per aggiornare la classificazione <u>sismica</u>" (ivi, pag. 7). In proposito, il Barberi ha quindi specificato che, "parallelamente all'avvio di quell'ordinanza [la n. 2788/1998 cit., di contenuto meramente incentivante come spiegato dal teste alle pagg. 4 e ss. e di ciò si è già parlato nel Cap. XVII, lett. b - n.d.e.], io insediai una commissione tecnica, fatta dai massimi esperti ... con l'incarico di elaborare una nuova proposta di classificazione sismica. Questa proposta fu elaborata, ovviamente l'elenco dei Comuni era quello dell'ordinanza [sempre l'OPCM n. 2788/98 - n.d.e.], fu trasmessa al Ministero dei lavori pubblici, che aveva la competenza all'adozione, <u>lì purtroppo si impantanò</u> nei meandri burocratici del Ministero, non è andata avanti. Finché non è stato ripreso sostanzialmente quello studio ed è diventato l'atto di indirizzo, perché la competenza, nel frattempo, era cambiata [cfr. quanto già esposto sopra – n.d.e.], toccava, secondo una norma, alle Regioni ad adottare, formalmente, le classificazioni del territorio sulla base, dice la norma, di indirizzi forniti dallo Stato. Il Dipartimento della Protezione civile, di fatto, riprese quello studio [posto a base dell'OPCM del 1998 - n.d.e.], lo



trasformò in atto di indirizzo, emanato con un'altra ordinanza del 2003, poi le Regioni lo hanno, via via, adottato" (ivi, pag. 9).

Tali dichiarazioni del Barberi trovano preciso riscontro e conferma (oltre che in quelle già richiamate del Calvi e dello stesso Bertolaso) nella deposizione del presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (I.N.G.V.), Boschi, il quale ha riferito che, dopo le classificazioni sismiche del 1981 e del 1983, gli studi continuarono senza però che sostanzialmente nessuno li chiedesse loro, fino a quando il "Barberi ... diventa sottosegretario alla Protezione civile, riapre subito il problema, nel senso che crea un gruppo di lavoro per fare una proposta di riclassificazione sismica, che è pronta, sostanzialmente nel 1998 ... Questa proposta rimane lettera morta perché, spero di non sbagliarmi anche su questo, il Ministero dei lavori Pubblici non la trasforma il legge. Quindi rimane lettera morta (cfr. trascr. ud. 19/5/06, pagg. 3-4).

X(i)

In definitiva, stando alle sovraesposte qualificate deposizioni ed alle connesse emergenze normative/documentali, con l'OPCM 3274/2003 si procedette a classificare sismici i medesimi Comuni di cui all'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/1998 (a parte quelli ivi contenuti che già erano stati precedentemente classificati sismici), sulla base di analoga "informazione scientifica" ed identiche "motivazioni tecniche". Già a seguito di quella "informazione scientifica" del 1998, dunque, "ovviamente quello che si sarebbe dovuto fare, è quello di utilizzare quell'informazione per aggiornare la classificazione sismica", ma tanto rimase "lettera morta" dal 1998 al 2003, nonostante la formulazione di apposita e tempestiva

proposta da parte del sottosegretario Barberi, a causa dei "<u>meandri</u> <u>burocratici</u>" in cui detta proposta "<u>si impantanò</u>".

Dunque, da un lato è vero che, come già spiegato nel Cap. XVII (lett. a, b), l'OPCM n. 2778/98 e la L. n. 449/97 avevano finalità di agevolazione fiscale e non riguardavano le nuove costruzioni ne le sopraelevazioni quale quella di cui è processo, ma solo i preesistenti edifici da riparare o ricostruire. Ed è anche vero che, come spiegato sempre nel Cap. XVII (lett. b), con l'individuazione di quei Comuni "ad elevato rischio sismico" ai sensi dell'articolo unico dell'OPCM n. 2788/98 e con la pubblicazione sia di quest'ultimo che dell'Elenco ad esso allegato nella G.U. n. 146/98, divenne ng gang tand na samusan di dalam i ng paging taga pagang na dalah sa para a samusan na mana di Albara a ng pag noto a tutti quel che magari, fino ad allora, era conosciuto solo da pochi garan Marentengan Sadan Salah Salah seringgan di kenalah Membalah seringgan seringgan di serengan seringgan se esperti e, cioè, che i territori di una serie di Comuni, tra i quali anche quello an on the comment is a second of the control of the di San Giuliano di Puglia, erano zone sismiche ed anzi ad elevato rischio sismico; per cui, chiunque ponesse in essere un intervento edilizio nel territorio di uno di questi Comuni, avrebbe dovuto necessariamente fare riferimento (in rispondenza ai precetti di diligenza, prudenza ed esperienza imposti a contrario dall'art. 43 cp) alle misure antisismiche previste nelle norme cautelari di carattere sostanziale contenute nella L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96.

Dall'altro lato, però, è parimenti vero che lo Stato italiano avrebbe dovuto utilizzare quell'informazione scientifica del 1998 per aggiornare prontamente la classificazione sismica dei Comuni ad elevato rischio sismico. Era stato proprio il Parlamento a conferire, al riguardo, apposito mandato all'esecutivo di provvedere "all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche" (art. 3, 2° co., lett. a L. cit.); ed a questo



aggiornamento l'organo esecutivo avrebbe dovuto provvedere "sulla base di comprovate motivazioni tecniche" (art. 3, 2° co. cit.).

Ora, come si diceva in precedenza, il giudice comune non ha l'attribuzione di vagliare le condotte omissive del potere legislativo eventualmente lesive dei diritti umani. Ma, nel presente caso, il potere legislativo era per l'appunto intervenuto attraverso una norma (il citato art. 3, 2° co. L. n. 64 rikke sistem (silven, skreve, n. vije siste si sigt e vive silven sin en filige silven kratisk (silvensis) sistem silvensis cit.) la quale, in subiecta materia, non ha operato solo un mero rinvio ad - and the state of the second section of the second section is the second section of the second section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the section is the second section in the section is the second section in the section is the sect altro emanando provvedimento di competenza dell'organo esecutivo discrezionale nell'an, nel quando e nel quomodo, ma ha impartito un vero e and the second control of the second control proprio comando al proprio braccio esecutivo. In materia di diritti umani The section will be a section of the qual è, primo tra tutti, quello all'incolumità personale ed alla vita stessa, difatti, non è neanche pensabile che il Parlamento abbia potuto operare (così tradient de promiser en la company de la come non ha operato) il rinvio ad una mera scelta ampiamente discrezionale the second of the second of del potere esecutivo, così mettendo a repentaglio l'incolumità e la vita stessa dei consociati.

Risulta perciò del tutto infondata ed erronea, oltre che contraddittoria (rispetto alle sue stesse già riportate dichiarazioni), la personale opinione del citato teste Calvi, secondo cui la classificazione sismica si correlerebbe non tanto alla pericolosità sismica quanto a scelte "diciamo di politiche economiche o di politiche di gestione del territorio" (cfr. trascr. 19/5/06, pag. 139). Di contro, in presenza di pericolosità sismica ed anzi di elevato rischio sismico, il potere esecutivo aveva il dovere, specificamente impostogli dal legislatore ai sensi dell'art. 3, 2° co. L. n. 62 cit., di procedere alla classificazione sismica a tutela dell'incolumità privata e pubblica, a tutela del diritto alla salute, all'integrità personale ed alla vita stessa dei cittadini: e a dirlo non è solo il succitato sottosegretario Barberi



("ovviamente quello che si sarebbe dovuto fare, è quello di utilizzare quell'informazione per aggiornare la classificazione sismica") e addirittura lo stesso Calvi in altra parte della sua deposizione ("l'unica cosa coerente con il passato sarebbe stato un decreto che in qualche modo riclassificasse integralmente il territorio nazionale"), ma è proprio, per l'appunto, il menzionato art. 3, 2° co. attraverso il suo riferimento al fatto che "si provvede" (dunque: "si deve provvedere", e non: "si può provvedere") all'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni sulla base di "comprovate motivazioni tecniche", ossia allorchè sopraggiungano nuove e comprovate conoscenze tecniche in materia (cfr. pure, a quest'ultimo riguardo, il riferimento del 1° co. all'aggiornamento delle norme tecniche "ogni qual volta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici").

Quella del potere esecutivo, in materia, è dunque solo una cosiddetta discrezionalità tecnica, la quale, com'è noto, a differenza della discrezionalità amministrativa propriamente detta, attiene non alla valutazione sulla mera opportunità (o meno) dell'agire, bensì all'accertamento della sussistenza (o meno) di determinati presupposti di natura tecnica (nel caso di specie, per il comb. disp. del 1° e 2° co. dell'art. 3 L. n. 64 cit., il "progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici", ossia il sopravvenire di nuove acquisizioni tecnico-scientifiche in campo sismologico).

Vero è che la giurisprudenza amministrativa, nel ricondurre nell'alveo della discrezionalità amministrativa anche quella tecnica, pone quest'ultima al riparo dal sindacato giurisdizionale (salva la sussistenza, sotto il profilo sintomatico dell'eccesso di potere, di evidenti macroscopici vizi logici o

manifesta arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti o dei presupposti) ancor più della stessa discrezionalità amministrativa propriamente detta (cfr. es. da ultimo Cons. Stato, 9/1/2009, n. 1889; Cons. Stato, 13/5/2008, n. 846/09; ecc.). Così come è anche vero che dovrebbe escludersi che il sindacato del giudice comune, sante pure il suo carattere diffuso, possa spingersi a vagliare se siano o meno sopraggiunte le nuove e comprovate conoscenze tecniche sulla cui base il potere esecutivo è tenuto a dare attuazione al *comando* legislativo.

D

Tuttavia, nel caso di cui è processo, le cose stanno ben diversamente, perché era stato proprio l'organo esecutivo ad accertare positivamente, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, la sopravvenienza/sussistenza di quelle nuove e comprovate conoscenze tecnico-sismologiche (sulla base dei tang kanggan 1988 kanggan panggan pang risultati del famoso Gruppo di lavoro istituito dal Barberi), allorchè aveva etalika kita di katalan katalah sa di kita di katalan katalan katalan katalan katalan katalan katalan kita kat proceduto alla formazione dell'Elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico poi allegato all'OPCM n. 2788/1998. A tal punto, perciò, cessava ogni discrezionalità tecnica, perché l'organo esecutivo l'aveva già esercitata e, quindi, era di conseguenza inderogabilmente e vincolatamene tenuto a dare esecuzione al suddetto *comando* legislativo e quindi a procedere doverosamente anche alla classificazione sismica, a tutela dei diritti fondamentali ed inviolabili diritti umani alla vita ed all'incolumità personale. Ecco perché, come si è visto, il Barberi afferma che, sin dal 1998, "ovviamente quello che si sarebbe <u>dovuto</u> fare, è quello di utilizzare quell'informazione per aggiornare la classificazione sismica".

Certo, come si torna a ripetere (e come già esposto nel Cap. XVII, lett. b), gli anzidetti diritti umani risultavano già tutelati dalla formazione di

quell'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/1998 e dalla relativa pubblicazione sulla G.U., perché tanto già imponeva, sotto i profili della diligenza, prudenza e perizia (art. 43 cp), a chiunque realizzasse interventi edilizi nei Comuni ad elevato rischio sismico di rispettare le misure antisismiche previste nelle norme cautelari di carattere sostanziale contenute nella L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96. Tuttavia, qualora si fosse doverosamente proceduto anche alla tempestiva classificazione sismica di detti Comuni, sarebbero divenute applicabili pure le norme di carattere procedimentale contenute nella disciplina anzidetta (cfr. sempre Cap. XVII, lett. b) e, quindi, quei diritti umani avrebbero beneficiato di una tutela ancor più solida e

Né, ai presenti fini, assume rilievo la natura giuridica dell'atto omesso, ossia la sua natura di provvedimento amministrativo (di carattere generale, regolamentare o quant'altro) oppure di atto rafforzato nella gerarchia delle fonti in virtù del rinvio ad esso operato da una legge dello Stato (la L. n. 64/74 appunto).

pregnante.

Difatti, in primo luogo, come si diceva in precedenza, l'art. 3, 2° co. non ha operato solo un puro e semplice rinvio ad altro emanando provvedimento di competenza dell'organo esecutivo, ma ha integrato un vero e proprio comando che il potere legislativo ha impartito al proprio braccio esecutivo; e, a sua volta, il potere esecutivo aveva sin dal 1998 già positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti (sopravvenire di nuove conoscenze in campo scientifico-sismologico, come recepite nell'OPCM n. 2788/98 ed Elenco allegato) cui era subordinata l'esecuzione di quel comando. Per cui, qualunque veste in senso formale avesse poi potuto assumere l'atto (o il

mancato atto) di esecuzione, tanto non inibisce al giudice comune di valutare direttamente le condotte commissive o omissive che ne sono alla base (nel caso di specie, le condotte alla base dell'atto omesso), qualora dette condotte abbiano determinato una lesione dei diritti umani.

en kan angeli ni katawa mangadi Mangabi Manga angan 1955 di Kata Kanaming Milin maning panga ma ant

In secondo luogo poi, quanto al rinvio in sé, deve osservarsi che qui non si è in presenza di un rinvio legislativo di tipo recettizio ossia *statico* ad una specifica disposizione normativa (che viene *incorporata* dalla legge che ad essa rinvia), bensì di un rinvio legislativo di tipo formale ossia *dinamico* (*mobile*) ad una fonte di produzione ed a tutti i provvedimenti che di volta in volta (al sopravvenire delle nuove conoscenze tecniche) essa produce o comunque è tenuta (v. *supra*) a produrre, attraverso gli aggiornamenti della classificazione sismica. Provvedimenti, questi ultimi, che dunque non vengono incorporati nella norma che ad essi fa rinvio e conservano il loro grado (nella specie, quello di DM, peraltro omesso), nell'ambito della gerarchia delle fonti.

X

La condotta omissiva dello Stato, in questo caso, ha perciò costituito sostanzialmente l'estrinsecazione di una funzione di tipo amministrativo/esecutivo e non legislativo, non incontrando dunque il giudice comune i limiti di attribuzione che invece incontra rispetto alla funzione legislativa (sebbene Cass. pen., n. 5340/93 e Cass. pen, n. 15482/90 *supra* cit. sembrino avere detto *a contrario* che non li incontri neppure rispetto alla stessa attività legislativa), dei quali si è già precedentemente trattato.

Se, invece, dovesse ritenersi che il giudice comune incontri detti limiti di attribuzione anche nel caso di specie, allora la tutela per la lesione dei diritti classificazione sismica di cui si sta trattando). La prescrizione che qui rileva è invece quella ai fini penali, che allo stato non si è ancora compiuta.

In conclusione, per tutti gli spiegati motivi, questa Corte ritiene che il denunciato colpevole ritardo nella classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia non possa considerarsi ictu oculi alla stregua di un fatto penalmente irrilevante. Sarà compito della competente Autorità Giudiziaria valutare se ed in quale misura condividere o meno le sovraesposte argomentazioni e, comunque, se ed in quale misura sussista o meno il suddetto denunciato ritardo e quindi accertare le eventuali corresponsabilità dello Stato italiano, in persona di suoi ministri (con ciò dovendosi intendere i soggetti che hanno ricoperto incarichi ministeriali e/o di sottosegretariato e/o quant'altro a livello politico-esecutivo, con relativa competenza funzionale, in ultima analisi, del Tribunale dei ministri) e/o di suoi funzionari, nei fatti di cui è processo.

3) Puntualizzazione sul nesso di causalità

Qualora la competente Autorità Giudiziaria ritenga sussistente il denunciato colpevole ritardo da parte di soggetti incardinati in organi (politici e/o amministrativi) dello Stato, tanto non sarebbe ancora sufficiente ad integrare un loro concorso nei reati in contestazione, perché, a tal fine, è altresì necessario accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei suddetti soggetti e l'evento crollo/morti/lesioni di cui trattasi. Ai fini del giudizio controfattuale, richiamati qui i principi già esposti in via generale nel Cap. XIX (par. n. 3) con riferimento alla sentenza *Franzese* di Cass., ss.uu. pen., n. 30328 del 10/7/2002, bisognerà perciò stabilire se,

umani dovrebbe essere negata non solo in sede penale, ma anche in sede civile ed amministrativa, il che risulterebbe veramente iniquo e riproporrebbe la questione del possibile contrasto tra la parte I e la parte II della Costituzione, perché neppure la Corte Costituzionale (ma solo dalla Corte EDU: v. supra) ha il potere di vagliare la condotta omissiva in discussione, con inammissibile ulteriore restringimento degli spazi-di-tutela e contrasto non solo con l'art. 24 Cost., ma anche con gli artt. 111 e 113 Cost. (questi ultimi due, oltre tutto, riportati nella stessa parte II della Costituzione).

Semmai, ferma restando l'anzidetta attribuzione del giudice comune, ivi incluso quello penale, potrebbe porsi un problema di riparto di giurisdizione agli eventuali fini risarcitori tra il giudice civile e quello amministrativo, dato che, pur essendosi in presenza di una lesione dei diritti assoluti della persona, la condotta omissiva in discussione è stata esercitata dallo Stato in veste di PA/Autorità: il discorso, però, non rileva ai presenti fini (dato che lo Stato italiano non ha assunto nel presente procedimento penale la veste di responsabile civile) e comunque è stato già ampiamente svolto, con riferimento al responsabile civile Comune di San Giuliano, nel Cap. XXVIII (par. n. 1). Per gli stessi motivi, ai presenti fini non rileva il problema di un'eventuale prescrizione (che, peraltro, in sede di arringa taluni difensori hanno sostenuto di avere interrotto) delle eventuali pretese risarcitorie dei danneggiati nei confronti dello Stato italiano, né se la stessa vada valutata a termini dell'art. 2947, 1° oppure 3° co. cc (ai fini dell'applicabilità del quale 3° co., rileverebbe pur sempre comunque l'ascrivibilità del fatto/reato pure ai soggetti incardinati negli organi dello Stato, a seguito dell'omessa



rispetto alla mancata tempestiva classificazione sismica del Comune di San Giuliano (e sempre che si ritenga che la stessa abbia integrato una condotta omissiva colposa, vagliabile dal giudice penale), le successive condotte degli odierni imputati abbiano integrato una delle (con)cause di cui al 1° co. dell'art. 41 cp, oppure una causa sopravvenuta di carattere imprevedibile ed eccezionale e quindi idonea ad escludere, ai sensi del 2º co. del medesimo art. 41 cp, la sussistenza del nesso eziologico tra le condotte omissive dei soggetti incardinati in organi dello Stato e l'evento. A favore di quest'ultima soluzione militerebbe la circostanza che, come già spiegato sia nel precedente paragrafo del presente Capitolo che ancor più diffusamente nel Cap. XVII (lett. b), la pubblicazione sulla G.U. dell'OPCM n. 2788/1998 e dell'Elenco ad essa allegato obbligava comunque al rispetto dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, sotto i profili della diligenza, prudenza e perizia di cui (a contrario) all'art. 43 cp, sicché il mancato rispetto di detti criteri da parte degli odierni imputati si presenterebbe, rispetto alle condotte omissive dei soggetti incardinati in organi dello Stato, come una causa sopravvenuta di carattere imprevedibile ed eccezionale ex art. 41, 2° co. cp. A favore dell'altra soluzione, invece, militerebbe la circostanza che la mancata classificazione è perdurata anche dopo che gli odierni imputati hanno posto in essere le loro condotte e perdurava anche al momento in cui si è verificato l'evento crollo/morti/lesioni del 31/10/2002. Ad ogni modo, trattasi di valutazioni che dovrà compiere la competente Autorità Giudiziaria, non risultando in questa sede ictu oculi l'insussistenza (o interruzione) dell'elemento anzidetto.

Anche se quest'ultima dovesse escludere ai fini penali la sussistenza del

nesso causale rispetto ai soggetti incardinati in organi dello Stato in

applicazione dell'art. 41, 2° co. cp, comunque, ciò non riverbererebbe automaticamente i suoi effetti sull'esercizio di un'eventuale azione civile nei confronti dello Stato italiano. Difatti, la SC ha da ultimo precisato a sezioni unite civili che, sebbene le norme che regolano la materia anche nel settore civilistico siano quelle di cui agli artt. 40 e 41 cp secondo il criterio della causalità adeguata (con la particolarità però che, in campo civile, stanti le ipotesi codificate di responsabilità oggettiva, in questi casi il nesso eziologico andrà valutato "non tra la condotta del soggetto chiamato a rispondere, ma tra l'elemento individuato dal criterio di imputazione e l'evento dannoso"), tuttavia, in virtù dei diversi valori sottesi al processo penale ed a quello civile, mentre nel primo vige la regola dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" ex art. 533, 1° co. cpp, in quello civile vige la regola d'inferenza probatoria del "più probabile che non" ovvero, come purc da giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, del "sufficientemente probabile" (cfr. spec. in motivazione Cass., ss. uu., 11/1/2008, n. 576). Difatti, il maggior rigore con cui va valutata la sussistenza del nesso eziologico in campo penale discende dal principio del favor rei, avvantaggiandosene dunque il debitore/danneggiante imputato, mentre in civile rilevano in pari misura anche le esigenze creditore/danneggiato.

Al di là di ogni valutazione sul nesso causale relativo al rapporto tra la condotta dei soggetti incardinati in organi dello Stato e l'evento (valutazione, come ripetesi, di competenza di altra Autorità Giudiziaria), ciò che in questa sede preme invece puntualizzare è il fatto che, ai fini del giudizio controfattuale relativo al rapporto tra le condotte colpose

(commissive e omissive improprie) degli odierni imputati e l'evento, l'anzidetta condotta dei soggetti-incardinati-in organi dello Stato non assume rilevanza alcuna.

Infatti, quest'ultima condotta omissiva, sia che venga ritenuta nella sede competente come penalmente insussistente e sia che venga invece ritenuta come penalmente sussistente, resta comunque una condotta integrante una causa preesistente ex art. 41, 1° co. cp rispetto a quelle contestate agli odierni imputati (escluso sempre l'Uliano), che quindi non esclude né può escludere in alcun modo il rapporto di causalità tra queste ultime e l'evento. La classificazione sismica di San Giuliano, difatti, secondo la tesi del suo ritardo, avrebbe dovuto essere compiuta sin dal 1998, laddove la sopraelevazione di cui è processo è stata successivamente progettata (tra il 1999 ed il 2001) e, comunque, è stata eseguita nel 2002.

Né varrebbe sostenere che la causa integrante la mancata classificazione ossia la condotta dell'omessa classificazione sismica si è protratta nel tempo anche contestualmente alle condotte contestate agli odierni imputati e fino all'evento del 31/10/2002 (essendosi anzi protratta fino all'emanazione dell'OPCM n. 3274/2003), alcune delle quali ultime sono anche cessate prima di detto evento (non così, ad esempio, quella del Borrelli).

Di contro, la condotta integrante l'omessa classificazione sismica era già preesistente (sin, appunto, dal 1998) e, quindi, anche se perdurante nel tempo fino all'evento, la stessa non si può certo considerare come "sopravvenuta" a termini dell'art. 41, 2° co. cp, ma neppure ai sensi del 1° co. .

D'altra parte, proprio la sua preesistenza ne esclude altresì in radice qualunque ipotetica eccezionalità ed imprevedibilità (come richiesta dall'art.

41, 2° co. cp, il quale però, come ripetesi, è riferito e riferibile alle sole cause sopravvenute, quale <u>non</u> è stata quella qui in discussione), perché proprio detta preesistenza ne rendeva del tutto normale e prevedibile (oltre che verificabile in qualsiasi momento) la permanenza e perduranza. E quindi, ammesso e non concesso che sia possibile *sezionare* ed isolare la sola porzione di condotta dell'omessa classificazione sismica successiva alla cessazione delle condotte di alcuni tra gli odierni imputati (ad es., il Martino e l'Abiuso), la stessa ricadrebbe comunque nel disposto del 1° co. dell'art. 41 cp.



XXX) CONCLUSIONI

Alla fine di tutto, c'è da dire che questo è un processo sì molto complesso, ma la cui complessità discende dalla molteplicità delle norme violate, dalla gravità delle relative violazioni, dall'elevato numero delle vittime e dei feriti, dalle centinaia di parti civili, difensori, consulenti, testimoni, memorie, arringhe e relative deduzioni (cui si è dovuto motivatamente rispondere), ecc. e da taluni stessi non condivisibili profili dell'espletata perizia in correlazione con le dichiarazioni dibattimentali dei periti, di cui si è già diffusamente parlato (a parte la non condivisibile sentenza impugnata, le cui motivazioni sono state qui in gran parte capovolte).

Per nulla complesso invece è il fatto in sé, perché, sotto quest'ultimo aspetto, il presente pur così complesso processo può agevolmente riassumersi e sintetizzarsi nelle seguenti semplicissime, sintetiche e persino elementari constatazioni, di comune esperienza.

Chi progetta/approva/esegue una sopraelevazione, prima di farlo, a parte il rispetto di tutti gli adempimenti formali richiesti ai fini delle diverse discipline (sulla denuncia d'inizio lavori, ecc.), deve predisporre un idoneo progetto strutturale e, comunque, deve eseguire tutte le verifiche (ivi inclusi i calcoli strutturali, le prove di carico, ecc.) ed i consolidamenti necessari del corpo sottostante.

Tanto più lo deve fare se le mura del corpo sottostante sono di semplice malta e pietrame.

Tanto più lo deve fare se le mura del corpo sottostante risalgono a circa quaranta anni prima.

Tanto più lo deve fare se va contemporaneamente a consolidare le mura di un altro corpo parzialmente aderente più recente e tipologicamente più resistente (perché in mattoni anziché in pietra).

Tanto più lo deve fare se, anziché demolire e poi ricostruire il preesistente solaio, abnormemente ve ne appoggia sopra un altro in cemento armato, così aggravando ancor più il peso statico del corpo soprastante e sbilanciando altresì il peso di quella porzione della struttura rispetto a quello della restante porzione già sopraelevata sin *ab origine*.

Tanto più lo deve fare se trattasi d'intervento in un Comune notoriamente a rischio sismico ed anzi ad elevato rischio sismico, al qual fine vi è anzi la necessità di procedere non solo al consolidamento del corpo sottostante, ma anche all'adeguamento della struttura ai fini antisismici.

E via di seguito.

Se quanto sopra non è fattibile (o per motivi tecnici, o perché mancano le risorse economiche, o per quant'altro ancora), allora bisogna semplicemente evitare di realizzare la sopraelevazione.



Se, invece, quanto sopra è fattibile e viene fatto (come, peraltro, <u>non</u> è stato fatto nel caso di cui è processo), c'è bisogno altresì di far collaudare la struttura come risultante a seguito della sopraelevazione e di ottenerne il certificato di agibilità.

In mancanza del quale collaudo e del certificato di agibilità, e tanto più nella sussistenza delle suddette numerose e gravi violazioni (e tante altre ancora se ne sono aggiunte nel corso della presente sentenza), bisogna guardarsi bene dal fare accedere gli utenti alla struttura, perché altrimenti c'è il rischio che, anche in assenza di un sisma ma tanto più se in presenza di un prevedibile sisma (in un Comune notoriamente ad elevato rischio sismico), quella struttura così sopraelevata crolli portandosi dietro anche la restante porzione ad essa unita, cosicchè chi vi sta dentro resterà sotto le macerie, così com'è crollata quella di cui è processo e come vi sono morti sotto, purtroppo, tutti quei poveri bambini con la loro maestra, a parte i tanti altri feriti.

Crollo totale che, non a caso, non ha invece colpito né la restante e parzialmente aderente scuola materna e neppure nessuno degli altri edifici del paese (eccezion fatta per quegli altri due a loro volta già comprovatamente e gravemente ammalorati), ivi compresi quelli circostanti la scuola, ancorchè neppure questi fossero antisismici ed ancorchè molti di essi avessero una tipologia edilizia (muratura di malta e pietrame) consimile a quella della scuola elementare e media crollata.

Per tutto quanto esposto nel corso della presente sentenza, visto l'art. 605 c.p.p., in parziale accoglimento degli appelli avverso la sentenza n.75/07 pronunciata dal Tribunale Penale di Larino, in composizione monocratica, in



data 13 luglio 2007 e depositata in data 11 ottobre 2007, appelli proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino e dalle parti civili Avvocatura Distrettuale dello Stato per conto dello Stato Italiano e, per esso, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, nonché da Petacciato Modesto e Porrazzo Nunziatina (in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Petacciato Micaela), Petacciato Mariangela; Di Renzo Giovanni e Pistilli Caterina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Di Renzo Antonio, Visconti Massimo, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore Visconti Guido; D'Ascenzo Franco e Porrazzo Rachele Antonietta, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore D'Ascenzo Veronica; Mastrantonio Elena, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori Astore Marica e Astore Gioanna; Di Renzo Giuseppe e Ferrante Filomena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Di Renzo Dino; Di Renzo Michele e Calisto Filomena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Di Renzo Lilia; Nardelli Pasquale e Silvestri Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Nardelli Rachele; Ferrante Andrea e Ianiri Nunziatina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Furrante Maria Pia; Ianiri Giuseppe e Nardelli Maria Grazia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Ianiri Mario; Barbieri Giuseppina; Russo Andrea e Macchiarolo Maria Domenica, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Russo Giovanni; Nardelli Mario, in proprio e quale esercente la potestà sulla minore Nardelli Giulia;



Di Renzo Raffaele e Tamaro Loredana, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Di Renzo Giuliana e Di Renzo Liliana; Astore Felice e Robecchi Natalina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Astore Anna; Nardelli Giacomo e Barbiero Anna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Nardelli Crisante e Nardelli Carmela; Cercè Michele e Di Biase Orientina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Cercè Vincenzo; Astore Fedele e Cirinelli Giulietta, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Astore Gianluigi; Sebastiano Claudio Maria e Piras Gigliola, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Sebastiano Antonella; Ianiri Giuseppe e Pistilli Angela Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ianiri Michela; Marino Rachelina Antonietta, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Nardelli Giulia; Antignani Domenico, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Antignani Pia Antonietta, De Lisio Nunzio e Gentile Felicetta Antonietta; Nalli Giovanna, Iacurto Giuseppe e Androne Nunzia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Iacurto Paolo; Macchiarolo Ennio e Di Stefano Giovanna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Macchiarolo Gianni; Iarocci Luigi e Santoro Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Iarocci Raffaella; Di Tullio Giuseppe e Iacurto Rosina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Di Tullio Eleonora; Astore Giovanni, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori Astore Marica, Astore Giovanna e Astore Rossella; Macchiarolo Irene, Macchiarolo Mario, Pasquale Maria Fernanda, Ritucci Adriano, Di Cristofaro Lucietta, Ritucci Arduino, Ritucci Clementina; Vassalli Remo e Li Cianci Michelina, in


proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Vassalli Alessia;

Nardelli Arturo e Di Fiore Elena, in proprio e quali esercenti la potestà
genitoriale sui minori Nardelli Marilena e Nardelli Aurelio; Colantuono

Michele e Di Pietro Rosina; Gentile Giulia, in proprio e quale esercente la
potestà genitoriale sulla minore Buonagurio Antonella; Picanza Paolo e

Ciavarra Maria; Ianiri Celestina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Visconti Guido; Ianiri Giuliano; Patavino Ivano e Petti Margherita, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Patavino Antonio e Patavino Marco; Ferrucci Adriana e Francario Vincenzo; Licursi Michele e Vitulli Anna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Licursi Angelo;;in parziale riforma della predetta sentenza, La Serra Giuseppe, Marinaro Mario, Martino Giovanni, Abiuso Carmine e Borrelli Antonio Mario vanno dichiarati responsabili dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, in concorso formale tra loro ex art. 81, 1° co. c.p., previamente sussunta la fattispecie criminosa descritta al capo A) sotto la previsione di cui all'art. 449, 1° co. c.p., e, ritenuto più grave il delitto di cui al capo B), concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, n. 3 c.p., La Serra Giuseppe e Marinaro Mario vanno condannati alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione ciascuno, Martino Giovanni e Abiuso Carmine vanno condannati alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno, Borrelli Antonio Mario va condannato alla pena di anni due e mesi undici di reclusione;

inoltre, gli imputati La Serra Giuseppe, Marinaro Mario, Martino Giovanni e Abiuso Carmine vanno dichiarati perpetuamente interdetti dai pubblici



uffici, nonché i soli La Serra, Martino ed Abiuso interdetti per anni cinque dalle rispettive professioni, industrie e mestieri;

in virtù dell'art. 1 L. n. 241/2006, le pene detentive inflitte agli imputati La Serra, Marinaro, Martino e Abiuso vanno dichiarate condonate per la durata di anni tre e la pena inflitta all'imputato Borrelli va dichiarata interamente condonata;

gli appelli avverso l'ordinanza relativa all'esclusione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica quale responsabile civile, ordinanza resa nel precedente grado di giudizio in data 10-3-2006 dal Tribunale Penale di Larino, in composizione monocratica, vanno rigettati; le pretese risarcitorie tutte formulate dall'Avvocatura dello Stato sia per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile e sia per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica vanno rigettate;

va ordinato che la presente sentenza, immediatamente dopo il deposito anche della motivazione in Cancelleria, sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell'accortamento di eventuali corresponsabilità dello Stato Italiano, in persona di suoi ministri e/o funzionari, nei fatti di cui è processo, per il denunciato ritardo nella classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia;

gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli vanno condannati, in solido fra loro e con il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle restanti parti civili appellanti e non appellanti, esclusa Tomaro Anna



Antonietta, la cui costituzione deve intendersi revocata, danni da liquidarsi in separato giudizio;

i suddetti imputati vanno altresi condannati, sempre in solido fra loro e con il succitato responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, da liquidarsi come segue:

euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in favore di ciascuna delle parti civili costituite, in riferimento a ciascun rispettivo congiunto deceduto; euro 100.000,00 (centomila/00) in favore delle parti civili costituite che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti e dunque, specificamente, in favore di Barbieri Pompeo, Giannone Maria e Mucciaccio Rosalba Antonietta;

euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) in favore di Licursi Michele e Vitulli Anna, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili per Licursi Angelo; euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore di Cicora Franca e Ferrucci Luigi, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili in favore di Ferrucci Michele;

euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in favore delle costituite parti civili che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, una malattia della durata superiore a giorni cento;

euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore delle costituite parti civili che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, una malattia della durata superiore a giorni quaranta;

le altre istanze di provvisionale non vanno accolte;

gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli vanno condannati, in solido fra loro e con il responsabile civile, al pagamento delle



spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili, spese che vanno liquidate come di seguito:

- complessivi euro 33.000,00 (trentatremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Valentina Bozzelli;
- complessivi euro 22.000,00 (ventiduemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Sante Foresta;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Anna Ferreri;
- complessivi euro 11.000,00 (undicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Giovanni De Notariis;
- complessivi euro 13.000,00 (tredicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Arnaldo Tascione;
- complessivi euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Antonio Di Cesare;
- complessivi euro 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Massimo Dinoia;
- complessivi euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dagli avv.ti Giuseppe Fusco e Giuseppe Vacca, con solidarietà attiva per questi ultimi;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Libero Mancuso;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Lorenzo Gnocchini;



- complessivi euro 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Zio;
- complessivi euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Michele Liguori ;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Andrea Petito;
- complessivi euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Nicola Cerulli;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Giancarlo Ventrella;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Maria Calabrese;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Roberto D'Aloisio;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Duilio Bucci;



- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Giannone;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Enrico Di Siena;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Elsa Pietroniro;
- complessivi euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Franco Cianci;
- complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Benedetto Cianci;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Domenico Bruno;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Vittorio Piccirillo;

le spese relative alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato vanno dichiarate compensate;

gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli vanno condannati solidalmente alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle per gli accertamenti tecnici;



La Serra Giuseppe e Marinaro Mario vanno assolti dal delitto di falso di cui
--al capo C)-perché il-fatto-non costituisce reato;

ai sensi dell'art. 530, 1° co. c.p.p., Uliano Giuseppe va assolto dai delitti a lui ascritti per non aver commesso il fatto;

ai sensi dell'art. 598 c.p., va rigettata l'istanza di trasmissione degli atti al P.M. in sede in relazione a talune locuzioni contenute nel discorso difensivo dell'avv. Foresta, reso all'udienza del 4 febbraio 2009, ferma restando ogni eventuale azione, in separata sede, da parte dei diretti interessati;

P. Q. M.

la motivazione va riservata entro giorni novanta.

La Corte di Appello, visto l'art. 605 c.p.p., in parziale accoglimento degli appelli avverso la sentenza n.75/07 pronunciata dal Tribunale Penale di Larino, in composizione monocratica, in data 13 luglio 2007 e depositata in data 11 ottobre 2007, appelli proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino e dalle parti civili Avvocatura Distrettuale dello Stato per conto dello Stato Italiano e, per esso, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, nonché da Petacciato Modesto e Porrazzo Nunziatina (in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Petacciato Micaela), Petacciato Mariangela; Di Renzo Giovanni e Pistilli Caterina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Di Renzo Antonio, Visconti Massimo, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore Visconti Guido; D'Ascenzo



Franco e Porrazzo Rachele Antonietta, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore D'Ascenzo Veronica; Mastrantonio Elena, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori Astore Marica e Astore Gioanna; Di Renzo Giuseppe e Ferrante Filomena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Di Renzo Dino; Di Renzo Michele e Calisto Filomena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Di Renzo Lilia; Nardelli Pasquale e Silvestri Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Nardelli Rachele; Ferrante Andrea e Ianiri Nunziatina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ferrante Maria Pia; Ianiri Giuseppe e Nardelli Maria Grazia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Ianiri Mario: Barbieri Giuseppina; Russo Andrea e Macchiarolo Maria Domenica, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Russo Giovanni; Nardelli Mario, in proprio e quale esercente la potestà sulla minore Nardelli Giulia; Di Renzo Raffaele e Tamaro Loredana, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Di Renzo Giuliana e Di Renzo Liliana; Astore Felice e Robecchi Natalina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Astore Anna; Nardelli Giacomo e Barbiero Anna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Nardelli Crisante e Nardelli Carmela; Cercè Michele e Di Biase Orientina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Cercè Vincenzo; Astore Fedele e Cirinelli Giulietta, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Astore Gianluigi; Sebastiano Claudio Maria e Piras Gigliola, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Sebastiano Antonella; Ianiri Giuseppe e Pistilli Angela Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ianiri Michela; Marino

X

Rachelina Antonietta, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Nardelli Giulia; Antignani Domenico, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Antignani Pia Antonietta, De Lisio Nunzio e Gentile Felicetta Antonietta; Nalli Giovanna, Iacurto Giuseppe e Androne Nunzia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore lacurto Paolo; Macchiarolo Ennio e Di Stefano Giovanna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Macchiarolo Gianni; Iarocci Luigi e Santoro Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Iarocci Raffaella; Di Tullio Giuseppe e Iacurto Rosina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Di Tullio Eleonora; Astore Giovanni, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori Astore Marica, Astore Giovanna e Astore Rossella; Macchiarolo Irene, Macchiarolo Mario, Pasquale Maria Fernanda, Ritucci Adriano, Di Cristofaro Lucietta, Ritucci Arduino, Ritucci Clementina; Vassalli Remo e Li Cianci Michelina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Vassalli Alessia; Nardelli Arturo e Di Fiore Elena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Nardelli Marilena e Nardelli Aurelio; Colantuono Michele e Di Pietro Rosina; Gentile Giulia, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Buonagurio Antonella; Picanza Paolo e Ciavarra Maria; Ianiri Celestina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Visconti Guido; Ianiri Giuliano; Patavino Ivano e Petti Margherita, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Patavino Antonio e Patavino Marco; Ferrucci Adriana e Francario Vincenzo; Licursi Michele e Vitulli Anna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Licursi Angelo; in parziale riforma della predetta sentenza, dichiara La Serra Giuseppe, Marinaro



H

Mario, Martino Giovanni, Abiuso Carmine e Borrelli Antonio Mario responsabili dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, in concorso formale tra loro ex art. 81, 1° co. c.p., previamente sussunta la fattispecie criminosa descritta al capo A) sotto la previsione di cui all'art. 449, 1° co. c.p., ritenuto più grave il delitto di cui al capo B), concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, n. 3 c.p., condanna La Serra Giuseppe e Marinaro Mario alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione ciascuno, Martino Giovanni e Abiuso Carmine alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno, Borrelli Antonio Mario alla pena di anni due e mesi undici di reclusione;

dichiara inoltre gli imputati La Serra Giuseppe, Marinaro Mario, Martino Giovanni e Abiuso Carmine perpetuamente interdetti dai pubblici uffici, nonché i soli La Serra, Martino ed Abiuso interdetti per anni cinque dalle rispettive professioni, industrie e mestieri;

dichiara, in virtù dell'art. 1 L. n. 241/2006, le pene detentive inflitte agli imputati La Serra, Marinaro, Martino e Abiuso condonate per la durata di anni tre e interamente condonata la pena inflitta all'imputato Borrelli;

rigetta gli appelli avverso l'ordinanza relativa all'esclusione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica quale responsabile civile, ordinanza resa nel precedente grado di giudizio in data 10-3-2006 dal Tribunale Penale di Larino, in composizione monocratica;

rigetta le pretese risarcitorie tutte formulate dall'Avvocatura dello Stato sia per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile e sia per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;

ordina che la presente sentenza, immediatamente dopo il deposito anche della motivazione in Cancelleria, sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell'accertamento di eventuali corresponsabilità dello Stato Italiano, in persona di suoi ministri e/o funzionari, nei fatti di cui è processo, per il denunciato ritardo nella classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia;

condanna gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli, in solido fra loro e con il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle restanti parti civili appellanti e non appellanti, esclusa Tomaro Anna Antonietta, la cui costituzione deve intendersi revocata, danni da liquidarsi in separato giudizio;

condanna altresì i suddetti imputati, sempre in solido fra loro e con il succitato responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, che liquida come segue:

euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in favore di ciascuna delle parti civili costituite, in riferimento a ciascun rispettivo congiunto deceduto; euro 100.000,00 (centomila/00) in favore delle parti civili costituite che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti e dunque, specificamente, in favore di Barbieri Pompeo, Giannone Maria e Mucciaccio Rosalba Antonietta;

euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) in favore di Licursi Michele e Vitulli Anna, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili per Licursi Angelo;



euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore di Cicora Franca e Ferrucci Luigi, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili in favore di Ferrucci Michele;

euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in favore delle costituite parti civili che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, una malattia della durata superiore a giorni cento;

euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore delle costituite parti civili che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, una malattia della durata superiore a giorni quaranta;

non accoglie le altre istanze di provvisionale;

condanna gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli, in solido fra loro e con il responsabile civile, al pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili, spese che liquida come di seguito:

- complessivi euro 33.000,00 (trentatremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Valentina Bozzelli;
- complessivi euro 22.000,00 (ventiduemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Sante Foresta;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Anna Ferreri;
- complessivi euro 11.000,00 (undicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Giovanni De Notariis;
- complessivi euro 13.000,00 (tredicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Arnaldo Tascione;



- complessivi euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Antonio Di Cesare;
- complessivi euro 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Massimo Dinoia;
- complessivi euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dagli avv.ti Giuseppe. Fusco e Giuseppe Vacca, con solidarietà attiva per questi ultimi;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Libero Mancuso;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Lorenzo Gnocchini;
- complessivi euro 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Zio;
- complessivi euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Michele Liguori;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Andrea Petito;
- complessivi euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Nicola Cerulli;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Giancarlo Ventrella;



- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Maria Calabrese;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Roberto D'Aloisio;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Duilio Bucci;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Giannone;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Enrico Di Siena;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Elsa Pietroniro;
- complessivi euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Franco Cianci;
- complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Benedetto Cianci;



complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Domenico Bruno;

- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa

dall'avv. Vittorio Piccirillo;

dichiara compensate le spese relative alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

condanna solidalmente gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle per gli accertamenti tecnici;

assolve La Serra Giuseppe e Marinaro Mario dal delitto di falso di cui al capo C) perché il fatto non costituisce reato;

assolve, ai sensi dell'art. 530, 1° co. c.p.p., Uliano Giuseppe dai delitti a lui ascritti per non aver commesso il fatto;

rigetta, ai sensi dell'art. 598 c.p., l'istanza di trasmissione degli atti al P.M. in sede in relazione a talune locuzioni contenute nel discorso difensivo dell'avv. Foresta, reso all'udienza del 4 febbraio 2009, ferma restando ogni eventuale azione, in separata sede, da parte dei diretti interessati; motivazione riservata entro giorni novanta.


Campobasso, 25 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

(dott. Mario Japaolo)

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dott. Vincenzo Di Giacomo)



RISEOSSE € 166,38 fer n.800 jeff. 8 19.05.08

Property of the second